
In caso di dubbi circa il contenuto del presente prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”), si invitano gli investitori a contattare il proprio agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, commercialista od altro consulente finanziario indipendente.

Gli Amministratori della Società i cui nomi sono riportati al paragrafo “Gestione e Amministrazione” sono responsabili per le informazioni di cui al presente Prospetto Informativo e ne accettano le responsabilità conseguenti. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno preso tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurarsene) le informazioni del presente documento sono conformi al vero e non omettono alcun dato suscettibile di inficiarne il significato.

**THE WORLD MARKETS
UMBRELLA FUND PLC**

*(società di investimento a capitale variabile a comparti multipli costituita in Irlanda
sottoforma di società a responsabilità limitata
numero di registrazione 291789)*

PROSPETTO INFORMATIVO

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Il presente Prospetto Informativo sostituisce il Prospetto datato 30 giugno 2010

Il Prospetto insieme ai Supplementi, costituisce la documentazione di quotazione (la “documentazione di Quotazione”) per la Classe di azioni Istituzionale €, la Classe Istituzionale £, la Classe A Retail €, la Classe A Retail £, la Classe B Retail € e la Classe B Retail £ del Comparto The Emerging World Fund, la Classe Istituzionale €, la Classe Istituzionale £, la Classe A Retail €, la Classe A Retail £, la Classe B Retail € e la Classe B Retail £ del Comparto The Natural Resources Fund e la Classe Istituzionale US\$, Classe Istituzionale €, la Classe A Retail US\$, la Classe A Retail €, la Classe B Retail £, la Classe B Retail US\$ e la Classe B Retail € del Comparto The Emerging Markets Value and Growth Fund on The Irish Stock Exchange.

Prospetto Informativo datato 27 giugno 2011.

Il presente Prospetto informativo è traduzione fedele dell'originale approvato dall'autorità di sorveglianza del settore finanziario Irlandese.

Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 20 luglio 2011.

Avv. Massimo Trentino

WORLD MARKETS UMBRELLA FUND PLC

INFORMAZIONI RILEVANTI

Il presente Prospetto Informativo contiene informazioni relative a World Markets Umbrella Fund plc (la “Società”), società di investimento a capitale variabile con separazione delle passività tra i Comparti costituita in conformità alla normativa vigente in Irlanda. La Società è qualificata e autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale (la "Banca Centrale") come organismo di investimento collettivo del Risparmio in conformità alle disposizioni relative agli OICR. La Società ha una struttura multicomparto che prevede la suddivisione del capitale azionario in varie classe di azioni (le “Azioni”), di cui una o più rappresentano Comparti separati della Società.

Il presente Prospetto Informativo può essere emesso solamente se accompagnato da uno o più supplementi (singolarmente il “Supplemento”), ognuno dei quali contiene informazioni relative ad un determinato Comparto. Qualora ci siano diverse classi di Azioni all’interno di un Comparto, le informazioni relative alle classi possono essere trattate all’interno dello stesso Supplemento o in Supplementi separati per ogni classe. Il Prospetto Informativo e il Supplemento rilevante devono essere letti e considerati un unico documento. Nel caso in cui il Prospetto e il Supplemento contengano informazioni contrastanti, le informazioni di cui al Supplemento rilevante prevarranno.

Richieste di sottoscrizione per le Azioni verranno prese in considerazione in conformità al presente Prospetto Informativo (e qualsiasi relativo Supplemento) e al bilancio annuale certificato più recente e, qualora pubblicato successivamente a tale bilancio annuale (o qualora tale prima relazione finanziaria non sia stata emessa), sarà presa in considerazione la copia della relazione semestrale non certificata più recente. Tali relazioni finanziarie costituiscono parte integrante del presente Prospetto Informativo.

In relazione a ciascuna classe di Azioni, emesse o da emettere a partire dalla data del presente Prospetto Informativo, una richiesta potrebbe essere trasmessa alla Irish Stock Exchange affinché le Azioni siano ammesse nell’Elenco Ufficiale e negoziate sul Mercato Finanziario Principale della Irish Stock Exchange. Il presente documento insieme al Supplemento rilevante, costituirà il documento di quotazione relativo alla classe di Azioni per la quale una domanda di ammissione a quotazione viene trasmessa. L’ammissione a quotazione delle Azioni di pertinenza alla Lista Ufficiale dei titoli e la negoziazione sul Mercato Finanziario Principale della Irish Stock Exchange o l’approvazione del presente Prospetto Informativo o di qualsiasi Supplemento in conformità ai requisiti di quotazione da parte della Irish Stock Exchange, non costituiscono garanzia o approvazione della Irish Stock Exchange circa la competenza dei fornitori di servizi o di qualsiasi altro soggetto collegato alla Società, circa l’adeguatezza delle informazioni di cui al presente Prospetto Informativo o nei Supplementi o circa l’idoneità della Società a fine di investimento. Le Azioni della Società non sono attualmente quotate né alcuna richiesta di quotazione è stata trasmessa ad alcuna borsa valori diversa dalla Irish Stock Exchange.

La Società è autorizzata e sorvegliata dalla Banca Centrale. L’autorizzazione ottenuta dalla Società non costituisce approvazione o garanzia della Società da parte della Banca Centrale e la Banca Centrale non è responsabile per il contenuto del presente Prospetto Informativo. L’autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale non costituisce garanzia circa il rendimento della Società e la Banca Centrale non è responsabile per i rendimenti o le perdite generate dalla Società.

A meno che sia previsto nulla in contrario, le dichiarazioni di cui al presente Prospetto Informativo sono basate sulla normativa vigente o la prassi prevalente in Irlanda, le quali possono essere soggette a modifiche.

Nessuno è stato autorizzato a fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni in relazione all’offerta o al collocamento delle Azioni diverse da quelle contenute nel Prospetto, in qualsiasi Supplemento o nelle relazioni finanziarie di cui sopra e si invita chiunque a non fare su tali informazioni o dichiarazioni, ove rilasciate, in quanto le stesse non sono state autorizzate dalla Società. La consegna del presente Prospetto

Informativo (sia questo accompagnato dalle relazioni finanziarie o meno) o qualsiasi emissione di Azioni in nessun caso dovrà far presumere che l'attività della Società non sia cambiata dalla data del Prospetto Informativo o del Supplemento di pertinenza.

La distribuzione del Prospetto Informativo e l'offerta o il collocamento delle Azioni in determinate giurisdizioni potrebbe essere limitato e, di conseguenza, la Società richiede ai soggetti i quali si trovino in possesso del Prospetto Informativo di chiedere informazioni e attenersi a dette restrizioni.

Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta o sollecitazione all'investimento rivolta agli investitori di giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione non sia stata autorizzata o rivolta a soggetti ai quali detta offerta o sollecitazione all'investimento sia vietata.

Si invitano i potenziali investitori a considerare:

- a) le norme vigenti nei paesi di cui la loro nazionalità, cittadinanza, residenza, residenza ordinaria o domicilio e relative all'acquisto delle Azioni;
- b) qualsiasi restrizione o controllo agli scambi che potrebbe essere imposto all'estero quale risultato dell'acquisto delle Azioni;
- c) l'imposta sul reddito o qualsiasi prelievo fiscale relativo all'acquisto, la detenzione, il rimborso, la conversione o la vendita delle Azioni.

Le Azioni non possono essere acquistate o detenute da o per conto di Residenti in Irlanda o Residenti Ordinari in Irlanda (ad eccezione di determinati residenti in Irlanda ai quali sia concesso, previo consenso degli Amministratori, di investire nella Società senza determinare una tassazione a carico della Società o mettere a repentaglio esenzioni fiscali concesse alla Società) (per informazioni aggiuntive si invitano i lettori a far riferimento al paragrafo "tassazione in Irlanda" di seguito riportato).

La Società possiede lo status di schema riconosciuto dalla Section 264 di cui al Financial Services and Market Act 2000 del Regno Unito ("FSMA"). La Società mette a disposizione la struttura richiesta dalla normativa che regola tali schemi presso la sede del Gestore degli Investimenti (si vedano le "Definizioni") nel Regno Unito.

I potenziali investitori nel Regno Unito devono essere consapevoli che molte delle protezioni previste dal regime di regolamentazione previsto nel Regno Unito non si applicheranno all'investimento nella Società, compreso l'accesso al United Kingdom Financial Ombudsman Service, e che un risarcimento non sarà previsto secondo quanto stabilito dal Financial Services Compensation Scheme. Le Azioni non sono state e non verranno registrate ai sensi del 1933 Act o la normativa sugli strumenti finanziari emanata in qualsiasi stato degli Stati Uniti e le Azioni non potranno essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti né per conto o a beneficio di un soggetto statunitense, ad eccezione dei casi in cui ciò rappresenti un'esenzione al 1933 Act o l'operazione non sia soggetta al 1933 Act o alla normativa finanziaria di uno stato degli Stati Uniti. Qualsiasi successiva offerta o rivendita di Azioni negli Stati Uniti o a favore di un soggetto statunitense potrebbe costituire una violazione alla normativa vigente negli Stati Uniti. In assenza di esenzione, a qualsiasi sottoscrittore sarà richiesto di dichiarare di non essere un soggetto statunitense.

Apposita richiesta verrà inoltrata in altre giurisdizioni affinché le Azioni della Società possano essere collocate in tali giurisdizioni.

Il presente Prospetto Informativo e i Supplementi potranno essere tradotti in altre lingue. Tali traduzioni devono riportare esclusivamente le informazioni e i contenuti del Prospetto e dei Supplementi in lingua inglese. Ove si presentino discrepanze tra il Prospetto e i Supplementi in lingua inglese e quelli tradotti in un'altra lingua prevale la versione in lingua inglese, eccetto nel caso in cui (e solo nella misura in cui) le leggi di una giurisdizione (ivi inclusi i regolamenti o i provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza di tali giurisdizioni), in cui le Azioni sono vendute prevedano che in un'azione giudiziale avente ad oggetto un

prospetto/supplemento di lingua non inglese prevalga la lingua del prospetto/supplemento su cui si basa tale azione.

Tutte le controversie inerenti ai termini del presente Prospetto informativo e a ciascun Supplemento, indipendentemente dalla lingua in cui gli stessi vengono tradotti, saranno disciplinate e interpretate conformemente al diritto irlandese.

Si invitano i potenziali investitori a prendere visione e di tenere in debita considerazione i rischi illustrati al capitolo “Fattori di Rischio” di cui al Prospetto e al Supplemento prima di effettuare investimenti nella Società.

Agli Amministratori è concesso addebitare una commissione di rimborso massima dell'1,5% del Valore Attivo Netto delle Azioni. La commissione sarà pagabile al Gestore degli Investimenti (o a chiunque questi vorrà) ma sarà addebitata soltanto a quegli Azionisti che chiedano il rimborso delle proprie partecipazioni entro un anno dalla data di emissione delle Azioni rilevanti o entro un anno dalla data di acquisto delle Azioni (a mezzo sottoscrizione o trasferimento).

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato può diminuire o aumentare e gli investitori non necessariamente recuperano gli importi originariamente investiti in un Comparto. In caso di differenza tra i prezzi di sottoscrizione e riscatto l'investimento in un Comparto della Società deve essere considerato un investimento a medio – lungo termine.

Un investimento nella Società non dovrebbe costituire una proporzione consistente di un portafoglio d'investimento e può non essere indicato per tutti gli investitori.

La Società può presentare domanda per la registrazione e la distribuzione delle proprie azioni in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Nel caso in cui tali registrazioni vengano attuate, la Società può nominare o essere tenuta a nominare rappresentanti, collocatori o altri agenti nelle giurisdizioni rilevanti. Le commissioni e le spese in relazione alla registrazione e distribuzione di azioni in dette giurisdizioni, che saranno pagate ai consueti tassi commerciali, possono essere sostenute dalla Società e/o dai Comparti.

INDICE

DEFINIZIONI	8
INDIRIZZI	12
WORLD EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND PLC	13
Introduzione	13
Obiettivi e politiche di investimento	13
Restrizioni agli investimenti e all’assunzione di prestiti	14
Investimento in Strumenti Finanziari Derivati (“SFD”) Gestione efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto	14
Politica dei Dividendi	15
Fattori di Rischio	15
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	19
Gli Amministratori	19
Promotore	20
Il Gestore degli Investimenti	20
Il Depositario	20
L’Agente Amministrativo di Registrazione e Trasferimento	21
Segreteria	21
Agente di Pagamento	21
Conflitti di Interesse	22
Assemblee	23
Bilancio e informazioni	23
VALUTAZIONE, SOTTOSCRIZIONI E RISCATTI	23
Determinazione del Valore Attivo Netto	23
Sottoscrizioni	24
Rimborso	24
Conversione	24
Sottoscrizione/Rimborsi in Natura	26
Rimborso Totale	27
Rimborso Obbligatorio	27
Direttiva dell’Unione Europea sulla Tassazione dei Redditi da Risparmio	27
Misure antiriciclaggio	28
Trasferimento Di Azioni	28
Sospensioni Temporanee	29
COMMISSIONI E SPESE	30
DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI E DEI PASSIVI	32
REGIME FISCALE	33
Disposizioni di carattere generale	33

REGIME FISCALE IN IRLANDA.....	33
Azionisti.....	37
Imposta sui trasferimenti (Capital Acquisition Tax -).....	40
Regno Unito	40
Altre Giurisdizioni	43
INFORMAZIONI LEGALI E GENERALI	45
APPENDICE I	56
Borsa Valori e Mercati Regolamentati.....	56
APPENDICE II.....	59
APPENDICE III	62
PARTE I.....	62
Restrizioni agli investimenti e all’assunzione di prestiti.....	62
PARTE II	67
Restrizioni agli Investimenti in determinati paesi.....	67

DEFINIZIONI

“Acts”, i Companies Acts 1963 - 2009.

“Contratto di Amministrazione” – Il contratto datato 28 agosto 2002, come modificato da un contratto di amministrazione integrativo datato 5 settembre 2006, come modificato e novato da un contratto di novazione datato 31 luglio 2008 come di volta in volta eventualmente modificato.

“Agente Amministrativo”: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, e/o qualsiasi altro soggetto da questi nominato, nel rispetto di quanto stabilito dalla Banca Centrale, al fine di fornire servizi amministrativi a favore dei Comparti, o a favore di uno dei Comparti.

“Amministratori”, gli amministratori della Società o qualsiasi commissione degli stessi debitamente autorizzata.

“Ammontare Minimo di Partecipazione”, il quantitativo di Azioni di qualsiasi classe con valore pari all’ammontare minimo di cui al Supplemento di riferimento o come di volta in volta determinato dal Gestore degli Investimenti...

Ammontare Minimo di Rimborso, un ammontare minimo di rimborso di Azioni (sia iniziale che successivo) di una determinata classe di cui al Supplemento di pertinenza, o come di volta in volta determinato dal Gestore degli Investimenti.

“Ammontare Minimo di Sottoscrizione”, un ammontare minimo di sottoscrizione di Azioni (sia iniziale che successivo) di una determinata classe di cui al Supplemento di pertinenza, o come di volta in volta determinato dal Gestore degli Investimenti.

“Atto Costitutivo”, l’Atto Costitutivo della Società, così come di volta in volta adottato o modificato.

“Azione/i”, un’azione o le Azioni della Società senza valore nominale designata “Azione di Partecipazione” o “Azioni di Partecipazione” nell’Atto Costitutivo.

“Azioni di Sottoscrizione”, azioni di US\$1 nel capitale della Società denominate “Azioni di Sottoscrizione” nell’Atto Costitutivo e sottoscritte da o per conto del Gestore degli Investimenti al fine di costituire la Società.

“Azionista”, il detentore registrato di un’Azione.

“Banca Centrale”, la Banca Centrale irlandese o altro ente a tal fine preposto.

“La Borsa Valori Irlandese”, The Irish Stock Exchange Limited.

“Comparto”, un insieme di beni costituito (previo consenso della Banca Centrale) a favore di una o più classi di Azioni che viene investito nel rispetto degli obiettivi stabiliti per tale comparto.

"Comunicazioni" le comunicazioni diffuse dalla Banca Centrale nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi dei Regolamenti;

“Depositario”, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Società a responsabilità limitata costituita in Irlanda o qualsiasi altro soggetto nominato quale depositario della Società nel rispetto di quanto stabilito dalla Banca Centrale

“Contratto di deposito”, Il contratto datato 28 agosto 2002, come modificato da un contratto di deposito integrativo datato 5 settembre 2006, come modificato e novato da un contratto di novazione datato 31 luglio 2008 come di volta in volta eventualmente modificato. “Dollari” e “US\$”, la valuta legale degli Stati Uniti.

“Euro” ed “€”, la moneta unica a corso legale in Europa, cui si fa riferimento nel Regolamento (CE) N. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro.

“Gestore degli Investimenti”, City of London Investment Management Company Limited, e/o tali altri soggetti nominati al fine di prestare servizi di gestione per gli investimenti a favore di uno o più comparti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Banca Centrale.

“Contratto di gestione degli investimenti”, l’accordo di gestione degli investimenti datato 20 agosto 1998, come modificato da un contratto di gestione degli investimenti integrativo datato 5 settembre 2006 come modificato da un secondo contratto di gestione degli investimenti datato 16 settembre 2009 come di volta in volta eventualmente modificato.

“Giorno di Negoziazione”, tale Giorno Lavorativo stabilito di volta in volta dagli Amministratori per le negoziazioni nel Comparto a condizione che ci sia almeno un Giorno di Negoziazione ogni 15 giorni (si veda il relativo Supplemento).

“Giorno Lavorativo”, in relazione a ciascun Comparto, il giorno o i giorni determinati di volta in volta dagli Amministratori (si veda il relativo Supplemento).

“Intermediario Finanziario”, qualsiasi broker, istituzione finanziaria o qualsiasi altra attività professionale (*industry professional*) nominati per iscritto dalla Società e/o dal Gestore degli Investimenti con il compito di distribuire le Azioni e/o fornire determinati servizi a favore dei loro clienti e acquirenti relativamente alle Azioni.

“Investimenti”, qualsiasi investimento consentito dallo Statuto della Società ed autorizzato ai sensi dei Regolamenti e del presente Atto Costitutivo

“Mercati Regolamentati”, le borse valori e/o i mercati regolamentati elencati nel Supplemento I.

“Momento di Valutazione”, la data e l’ora stabilita di volta in volta dagli Amministratori per determinare il valore del patrimonio di un Comparto (si veda il relativo Supplemento).

“OICVM”, un Organismo per l’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito nel rispetto della Direttiva 85/611/CEE del Consiglio Europeo, così come modificata.

“Oneri e Spese”, relativamente ad ogni Comparto, tutte le imposte di bollo, tasse, oneri governativi, di brokeraggio, commissioni bancarie, commissioni di trasferimento, di registrazione e qualsiasi altro onere o spesa siano a questi relativi all’acquisto originale o all’incremento di valore del patrimonio del comparto di pertinenza o alla creazione, emissione, vendita, conversione o riacquisto di Azioni o alla vendita o all’acquisto del Patrimonio o relativi ai certificati o altro che possono diventare o possono essere pagabili relativamente a, precedenti a, connessi o derivanti da, in virtù di un’operazione o una negoziazione per la quale tali oneri e spese siano pagabili; detti oneri e spesi non includono le commissioni pagabili agli agenti per l’acquisto o la vendita delle Azioni o qualsiasi commissione, tassa, onere o costo che potrebbe essere preso in considerazione per il calcolo del Valore Attivo Netto delle Azioni del relativo Comparto.

“Partecipante Qualificato”, qualsiasi persona fisica, persona giuridica o ente diverso da (i) un Soggetto US che non sia Qualificato; (ii) qualsiasi persona fisica, persona giuridica o ente che non possa acquistare o detenere Azioni senza violare leggi o regolamenti applicabili o la cui partecipazione possa causare svantaggi fiscali o regolamentari a danno della Società; o (iii) un depositario, agente o trustee che agisca per conto di una persona fisica, persona giuridica o ente di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

“Patrimonio”, qualsiasi investimento autorizzato dallo Statuto della Società il quale sia permesso ai sensi dei Regolamenti e dell’Atto Costitutivo.

“Regno Unito”, il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

“Regolamenti”, i Regolamenti della Comunità Europea (Organismi per l’Investimento Collettivo del Risparmio), 2003 (S.I. No.211 del 2003) , modificati dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento 2003S.I. n. 212, 2003), e dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) 2007 (S.I. n. 832, 2007), come di volta in volta modificato. “Revisori”, KPMG, Revisori certificati, Dublino o altro soggetto nominato di volta in volta dalla Società

“SEC, la Securities and Exchanges Commission degli Stati Uniti.

“*Segretario*”, Wilton Secretarial Limited e/o altro diverso soggetto nominato quale segretario della Società

“Società”, World Markets Umbrella Fund plc

“Prezzo”, il prezzo al quale le Azioni saranno emesse e rimborsate in ciascun Giorno di Negoziazione (con l’esclusione delle commissioni di sottoscrizione o di rimborso eventualmente applicate) come indicato nel Supplemento di pertinenza.

“SFD”, strumenti finanziari derivati .

“Soggetto Statunitense”,

- (a) Qualsiasi cittadino statunitense o persona fisica residente negli Stati Uniti;
- (b) Qualsiasi associazione o società organizzata o costituita ai sensi della normativa vigente negli Stati Uniti;
- (c) Qualsiasi proprietà immobiliare a favore della quale qualsiasi esecutore o amministratore sia un Soggetto Statunitense;
- (d) Qualsiasi trust per il quale un trustee sia un Soggetto Statunitense;
- (e) Qualsiasi agenzia o filiale di un ente estero ubicato negli Stati Uniti;
- (f) Qualsiasi conto non discrezionale o simile (diverso da un trust o proprietà immobiliare) detenuto da un intermediario o fiduciario a beneficio o per conto di un Soggetto Statunitense;
- (g) Qualsiasi conto discrezionale o simile (diverso da un trust o proprietà immobiliare) detenuto da un intermediario o fiduciario organizzato, costituito o (nel caso di una persona fisica) residente negli Stati Uniti;
- (h) Qualsiasi associazione o società nel caso in cui questa sia:
 - (i) organizzata o costituita nel rispetto della normativa di una giurisdizione non-US, e
 - (ii) costituita da un soggetto statunitense principalmente a fini di investimento in strumenti finanziari non registrati ai sensi del 1933 Act, a meno che sia organizzata o costituita, e detenuta, da un soggetto qualificato (come definito dal Rule 501 (a) del 1933 Act) che non siano persone fisiche, proprietà immobiliari o trusts; e
- (i) Qualsiasi altra persona fisica o ente definito “Soggetto Statunitense” di volta in volta dalla SEC nel rispetto di quanto stabilito dal Rule 902 (a) del 1933 Act

“Soggetto Statunitense Qualificato”, un Soggetto Statunitense che abbia acquistato le Azioni con il consenso degli Amministratori a condizione che il numero dei Soggetti Statunitensi Qualificati non ecceda quanto di

volta in volta stabilito dagli Amministratori al fine di evitare che la Società debba chiedere una registrazione quale società di investimento ai sensi del 1940 Act.

“Stati Uniti”, e “US”, gli Stati Uniti d’America, i territori, i possedimenti e qualsiasi stato degli Stati Uniti e del distretto Federale di Columbia.

“Stato Membro”, uno stato membro dell’Unione Europea (“UE”); gli stati membri alla data del presente prospetto sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Olanda, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria

“Sterlina” e “Stg”, la valuta legale del Regno Unito.

“Supplemento”, qualsiasi documento emesso dalla Società inteso quale supplemento al presente Prospetto

“Valore Attivo Netto”, il valore attivo netto di un Comparto, o se applicabile, di una classe di Azioni, determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’Atto Costitutivo.

“Valore Attivo Netto per Azione”, il Valore Attivo Netto diviso per il numero di Azioni del relativo Comparto soggetto, eventualmente, agli aggiustamenti richiesti qualora ci sia più di una classe di Azioni all’interno di un Comparto.

“UE”, l’Unione Europea.

INDIRIZZI

Amministratori

Gli Amministratori della Società, il cui indirizzo è situato presso Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda Sono i seguenti.
Douglas Allison
David Shubotham
Valerie Tannahill
Patricia Taylor

Promotore

City of London Investment Group plc
77 Gracechurch Street,
London EC3 V 0AS
Inghilterra

Gestore degli Investimenti

City of London Investment
Management Company Limited

77 Gracechurch Street,
London EC3 V 0AS
Inghilterra

Tel: +44 207711 0771
Fax: +44 20 7711 0772

Depositario

BNY Mellon Trust Company
(Ireland)
Limited
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2,
Irlanda

Agente Amministrativo

BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Limited
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1
Ireland

Agente di Registrazione e Trasferimento

BNY Mellon Fund Services
(Ireland) Limited
Unit 6100
Avenue 6000
Cork Airport Business Park
Kinsale Road
Cork
Ireland

Revisori

KPMG
Revisori Certificati
1 Harbourmaster Place
International Financial
Services Centre
Dublin 1
Irlanda

Segretario

Wilton Secretarial Limited
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland

Sponsoring Broker

J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Ireland

Consulenti legali della Società

William Fry
Avvocati
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Irlanda

WORLD EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND PLC

Introduzione

The World Markets Umbrella plc è una società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto a comparti multipli con separazione delle passività tra i Comparti, costituita in conformità alla normativa irlandese in data 6 agosto 1998. La Società è stata autorizzata quale OICVM ai sensi dei Regolamenti e, nel rispetto di detti Regolamenti, è autorizzata dalla Banca Centrale..

La Società è strutturata come società a comparti multipli (con separazione delle passività tra i Comparti) e gli Amministratori possono emettere di volta in volta diverse Classi di Azioni (ognuna di esse allocate ad un comparto particolare) previo consenso della Banca Centrale. In aggiunta, ad ogni Comparto può essere allocata più di una classe di Azioni. Le Azioni di ciascuna classe allocate ad un determinato Comparto avranno gli stessi godimenti rispetto alle altre classi ad eccezione di quanto segue: valuta di denominazione della classe, politica dei dividendi, l'ammontare delle commissioni e delle spese che dovranno essere addebitate, l'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, l'Ammontare Minimo di Partecipazione e l'Ammontare Minimo di Rimborso. Il patrimonio di ciascun Comparto costituirà patrimonio separato rispetto a quello degli altri comparti e sarà investito nel rispetto degli obiettivi di investimento e delle politiche degli investimenti applicabili ad ogni Comparto.

Il Capitale Azionario della Società dovrà in ogni momento essere pari al Valore Attivo Netto. La valuta base di ogni Comparto sarà determinata dagli Amministratori.

Alla data del presente Prospetto, la Società è composta da tre Comparti, The Emerging World Fund, The Natural Resources Fund e The Emerging Markets Value and Growth Fund.

Obiettivi e politiche di investimento

Principi generali

Gli specifici obiettivi e le politiche di investimento per ogni Comparto saranno determinati dagli Amministratori alla data di creazione di detto Comparto e descritte nel Supplemento di pertinenza.

Le borse valori e i mercati nei quali i Comparti possono investire sono elencati nel Supplemento I. Tali borse valori e mercati sono elencati nel rispetto di quanto richiesto dalla Banca Centrale, e si sottolinea che la Banca Centrale non emana una lista di borse valori o mercati regolamentari approvati.

Gli obiettivi e le politiche d'investimento per ciascun Comparto, in assenza di imprevisti, saranno rispettati per almeno tre anni successivi alla data di ammissione delle Azioni di un Comparto alla quotazione sulla Lista Ufficiale e negoziate sul Mercato Finanziario Principale della Irish Stock Exchange e qualsiasi modifica sostanziale durante detto periodo sarà sottoposta alla previa approvazione scritta di una maggioranza degli Azionisti del Comparto di pertinenza o nel caso di convocazione di un'assemblea generale degli Azionisti del Comparto di pertinenza, dalla maggioranza dei voti espressi durante l'assemblea. Qualsiasi modifica agli obiettivi d'investimento o una variazione sostanziale nella politica d'investimento di qualsiasi Comparto saranno soggette alla previa approvazione degli Azionisti. Nel caso di variazione agli obiettivi di investimento e/o alla politica d'investimento di un Comparto, la Società ne darà comunicazione agli Azionisti con un preavviso di due settimane rispetto alla data di implementazione della modifica, al fine di consentire loro il riscatto delle proprie Azioni prima dell'attuazione della modifica.

Un Comparto può investire in altri organismi d'investimento collettivo del risparmio, ivi inclusi i Comparti della Società, nel rispetto di limiti elencati nell'Appendice III

Restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti

Gli investimenti del patrimonio di ciascun Comparto sono subordinati al rispetto dei Regolamenti. L'Appendice III contiene una descrizione particolareggiata delle restrizioni generali applicabili agli investimenti e ai prestiti per ciascun Comparto. Gli Amministratori possono imporre restrizioni supplementari a ciascun Comparto, nel qual caso la descrizione dettagliata è riportata nel Supplemento di pertinenza.

La Società non deterrà il controllo legale né controllerà la gestione delle società nelle quali gli investimenti sottostanti sono effettuati.

Qualora i limiti di cui all'Appendice III, Parte I siano superati per motivi che sfuggono al controllo della Società o successivamente all'esercizio di diritti di sottoscrizione, gli Amministratori dovranno considerare obiettivo primario detta circostanza ed adoperarsi per porre rimedio a tale situazione prendendo in debita considerazione gli interessi degli Azionisti.

Gli Amministratori possono inoltre, di volta in volta, imporre agli investimenti ulteriori restrizioni compatibili o nell'interesse degli Azionisti per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dei paesi in cui si trovano gli Azionisti della Società o sono collocate le Azioni.

La Società deve poter approfittare, previo consenso della Banca Centrale, di qualsiasi modifica alle restrizioni sugli investimenti fissate dai Regolamenti, ove tale modifica consenta alla società di investire in strumenti finanziari, strumenti finanziari derivati o altri tipi d'investimento i quali alla data del presente Prospetto siano soggetti a restrizioni o vietati dai Regolamenti. La Società deve dare agli Azionisti almeno due settimane di preavviso scritto qualora abbia intenzione di adottare modifiche di impatto rilevante.

Investimento in Strumenti Finanziari Derivati ("SFD") Gestione efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto

La Società, per conto di ciascun Comparto e nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla Banca Centrale, può utilizzare tecniche e strumenti collegati a strumenti finanziari, compresi investimenti in SFD. Dette tecniche e detti strumenti potranno essere utilizzati per una efficiente gestione del portafoglio o a fini di copertura dei rischi di cambio o nell'ambito di un investimento diretto, laddove applicabile. Dette tecniche e strumenti sono riportati nell'Appendice II e potranno includere, a titolo esemplificativo, contratti futures, opzioni, swap, swaptions e warrants.

Per Efficiente gestione del portafoglio si intendono tecniche di investimento aventi ad oggetto operazioni poste in essere per i seguenti fini specifici: riduzione del rischio, dei costi o un aumento dei rendimenti in termini di capitale o reddito per un Comparto. Potranno essere sviluppate nuove tecniche e strumenti utilizzabili dalla Società e quest'ultima (nel rispetto dei limiti e condizioni imposti dalla Banca Centrale) potrà utilizzare dette tecniche e strumenti successivamente all'aggiornamento del Supplemento del Comparto pertinente e previa comunicazione agli Azionisti. Nel caso in cui la Società intenda utilizzare detti strumenti ai fini di un investimento diretto, provvederà a farne espressa menzione nella politica di investimento del Comparto. Nel caso in cui, per qualsivoglia circostanza, nell'ambito degli investimenti di un Comparto siano effettuate operazioni aventi ad oggetto SFD, la Società dovrà porre in essere una procedura di gestione del rischio in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale al fine di monitorare, regolare e gestire su base continuativa il rischio derivante dalle esposizioni in derivati. La Società potrà far ricorso esclusivamente a SFD previsti nella procedura di gestione dei rischi approvata dalla Banca Centrale.

Politica dei Dividendi

Ciascuno dei Comparti mira ad una crescita di capitale e non a un significativo incremento degli utili. e non garantisce la distribuzione agli Azionisti dei proventi eventualmente derivanti dagli investimenti effettuati.

Nel caso in cui siano dichiarati dividendi questi saranno generalmente calcolati facendo riferimento ai proventi netti degli investimenti del Comparto (specificatamente i proventi del Comparto derivanti da dividendi, interessi o altrimenti, meno le spese maturate a carico del Comparto).

I dividendi non saranno liquidati agli Azionisti ma reinvestiti automaticamente in Azioni dello stesso Comparto alla data prevista per il pagamento dei dividendi. L’Azionista potrà, tuttavia, richiedere il pagamento di tali dividendi inviando richiesta scritta alla Società. La richiesta di pagamento dei dividendi si riterrà valida per tutte le Azioni sottoscritte successivamente, fino a successiva dichiarazione contraria dell’Azionista. . Il reinvestimento dei dividendi sarà effettuato alla data prevista per il pagamento. Nel caso in cui i dividendi di un Azionista siano reinvestiti, il reinvestimento non sarà soggetto ad alcuna commissione di sottoscrizione.

Ogni dividendo pagabile al detentore di Azioni non rivendicate non riscuoterà interessi e, il diritto alla riscossione dei dividendi decade dopo sei anni dalla data di dichiarazione per cui detti dividendi dichiarati e non riscossi si considerano non più dovuti dalla Società e vengono assegnati al Comparto di pertinenza.

Fattori di Rischio

I seguenti fattori di rischio non intendono costituire una descrizione completa di tutti i rischi coinvolti nell’investimento nella Società.

Si consiglia agli investitori di leggere e tenere in debita considerazione il capitolo Fattori di Rischio (se esistente) di cui al Supplemento di pertinenza.

Si consiglia ai potenziali investitori di tenere presente i seguenti rischi prima di effettuare investimenti nella Società:

Rischi generali

- (a) Gli investimenti della Società sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato e agli altri rischi attinenti gli investimenti in strumenti finanziari. Non vi è alcuna garanzia circa l’incremento di valore del Patrimonio. Il valore del Patrimonio e i proventi derivanti da questo possono diminuire o aumentare e gli investitori non necessariamente recuperano gli importi originariamente investiti nella Società. Non vi è alcuna garanzia circa il conseguimento degli obiettivi di investimento di alcun Comparto e l’investimento in un qualsiasi Comparto dovrebbe essere considerato quale investimento a lungo termine. Nei comparti che prevedono commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso l’investitore che chiedi il rimborso della propria partecipazione in detto Comparto dopo un breve periodo potrebbe non recuperare l’ammontare originariamente investito.
- (b) A seconda della valuta di riferimento dell’investitore, le variazioni del tasso di cambio tra la valuta di riferimento e la valuta di denominazione del Comparto in questione possono influenzare negativamente il valore di un investimento in uno o più Comparti.
- (c) I beni del Comparto possono essere denominati in una valuta diversa dalla valuta base del Comparto e variazioni nel tasso di cambio tra la valuta base del comparto e la valuta dei beni possono determinare una diminuzione del valore degli investimenti del Comparto ove espressi nella valuta base. In aggiunta, i Comparti non effettuano operazioni di copertura nell’ambito delle diverse classi di Azioni. Pertanto, il valore delle Azioni denominate in valute differenti rispetto alla valuta base del Comparto rilevante saranno soggette al rischio di cambio nella valuta base del Comparto..

- (d) Il Valore Attivo Netto di un Comparto potrebbe subire variazioni in un breve periodo di tempo dovute alle modifiche di valore dei beni sottostanti di tale Comparto e i proventi che da questi derivano.
- (e) Si ricorda agli investitori che, in particolari circostanze, il diritto di chiedere il rimborso delle proprie Azioni potrebbe essere sospeso (si veda il capitolo intitolato “Sospensioni Temporanee”).
- (f) Una quotazione sulla Irish Stock Exchange o in altra Borsa valori non fornirà necessariamente liquidità agli investitori.
- (g) Ciascun Comparto è esposto al rischio di credito delle controparti con cui negoziano e può incorrere anche nel rischio di regolamento.
- (h) La carenza di liquidità e di efficienza in alcuni mercati di borsa o mercati di cambi esteri in determinati mercati emergenti può significare che di volta in volta il Gestore degli Investimenti potrebbe incontrare maggiore difficoltà nell’acquisto o vendita di titoli rispetto a quelle nei mercati più sviluppati. Conseguentemente, un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale del portafoglio d’investimento dell’investitore e potrebbe non risultare conveniente per tutti gli investitori.
- (i) La Società è strutturata come un fondo multicomparto con separazione delle passività tra i Comparti. Ai sensi della legge irlandese, le attività di un Comparto non possono essere utilizzate per coprire le passività di altri Comparti. Tuttavia, la Società è una singola persona giuridica che può gestire o detenere attività per proprio conto o essere soggetta a rivendicazioni in altre giurisdizioni che potrebbero non riconoscere tale principio di separazione delle passività. Pertanto, non può esservi certezza assoluta che il patrimonio di un Comparto non sarà esposto alle passività di altri Comparti della Società. Alla data del presente prospetto, gli amministratori non sono consapevoli di alcuna passività esistente o contingente tra i Comparti della Società. Per maggiori informazioni relativamente alla separazione dei patrimoni e delle passività si rimanda al capitolo “Allocazione di Attivi e Passivi/ Separazione delle passività tra i Comparti”.

SFD

- (j) Ciascun Comparto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste nell’Appendice II, può utilizzare SFD, inclusi ma non limitati a futures, forwards, options, swaps, swaptions e warrents. Tali SFD tendono ad avere maggiori livelli di volatilità rispetto ai titoli sottostanti con un conseguente aumento dei rischi.
- (k) Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, ciascun Comparto potrà utilizzare diverse tipologie di SFD. Posizioni su derivati possono essere assunte sia in borsa che fuori borsa. I principali rischi correlati all’utilizzo di derivati sono (i) l’impossibilità di determinare accuratamente la direzione delle oscillazioni del mercato e (ii) i rischi di mercato, quali la mancanza di liquidità o di corrispondenza tra la variazione del valore del patrimonio e il valore dei derivati sottostanti al Comparto. Dette tecniche non sempre consentono o realizzano un aumento dei rendimenti o una mitigazione dei rischi. L’investimento del Comparto in strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa espone il Comparto al rischio di default (fallimento) della controparte. Inoltre un Comparto potrebbe essere tenuto ad effettuare una transazione con le controparti su termini standard in merito ai quali non sia in grado di negoziare e potrebbe essere tenuto a sopportare il rischio di perdite derivanti dalla assenza della capacità legale della controparte di porre in essere dette transazioni ovvero per l’impossibilità di finalizzare l’operazione a causa dell’applicazione di una legge o di un regolamento. L’investimento di un Comparto in SFD potrebbe esporre il Comparto al rischio di credito nei confronti delle controparti con cui negozia e a sopportare il rischio del mancato pagamento.

Warrants

- (l) Si invitano gli Investitori a considerare che ciascun Comparto potrà investire in warrants.

I warrants spesso determinano un elevato aumento dell'indebitamento in quanto piccole oscillazioni del prezzo del titolo sottostante comportano oscillazioni sproporzionate del prezzo del warrant. Tali oscillazioni potranno essere positive o negative. Il prezzo del warrant è pertanto volatile. Conseguentemente, un investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale del portafoglio d'investimento dell'Investitore e potrebbe non risultare conveniente per tutti gli investitori.

Obbligazioni Convertibili

- (m) Ciascun Comparto potrà investire in obbligazioni convertibili. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in (ovvero scambiate con) azioni ordinarie o altri titoli azionari secondo un prezzo o tasso prestabilito. La circostanza che le obbligazioni convertibili possano essere convertite in titoli azionari determina generalmente una variazione del loro valore in proporzione al valore dei titoli azionari sottostanti. Per effetto delle conversione, le obbligazioni convertibili hanno generalmente un rendimento inferiore rispetto ai titoli non convertibili a reddito fisso di qualità creditizia e maturazione analoga. Un investimento di un Comparto in obbligazioni convertibili può in qualsiasi momento comprendere titoli a conversione obbligatoria per i quali è prevista l'automatica conversione in azioni ordinarie ad una data e ad un rapporto di cambio prestabilito, ovvero titoli che siano convertibili ad opzione dell'emittente. Nel caso in cui la conversione non sia demandata all'opzione del possessore, il Comparto potrebbe essere tenuto a convertire il titolo nell'azione ordinaria sottostante ovvero in altro titolo azionario anche al momento in cui il valore dell'azione ordinaria o del titolo azionario sottostante abbiano subito una significativa diminuzione.

Mercati Emergenti

- (n) I mercati emergenti sono associati a maggiori livelli di rischio e volatilità e tendono ad essere meno liquidi rispetto ai mercati più stabili. Si invitano gli investitori a considerare se l'investimento nei Comparti sia adatto o meno o se i Comparti debbano costituire una parte sostanziale del portafoglio dell'investitore.
- (o) Il Valore Attivo Netto, la capacità di vendere e i proventi derivanti dagli investimenti di un determinato Comparto potrebbero essere influenzati da incertezze di tipo politico o diplomatico, da instabilità sociale e religiosa, da cambiamenti delle politiche di governo, da tassi e dal fisco, dalla conversione e il rimpatrio di valute o altri sviluppi politici o economici nella legge o nei regolamenti dei mercati emergenti e, in particolare, dai rischi di esproprio, nazionalizzazione e confisca dei beni nonché modifiche normative riguardanti i limiti di controllo per soggetti esteri. Detti fatti potrebbero influenzare negativamente il clima complessivo degli investimenti e, in particolare, le opportunità di investimento per un Comparto.
- (p) Le società appartenenti ai mercati emergenti potrebbero non essere soggette a:
- (i) standard di revisione contabile e finanziaria, obblighi di disclosure imposti da norme o derivanti dalla prassi, simili a quelli richiesti a società operanti in mercati maggiori;
 - (ii) allo stesso livello di supervisione da parte del governo o ai regolamenti dettati dalle borse valori equiparabili ai paesi con mercati finanziari più moderni;

Di conseguenza, alcuni mercati emergenti potrebbero fornire un inferiore livello di protezione rispetto a quella fornita in giurisdizioni più sviluppate.

- (q) In alcuni mercati emergenti l'attendibilità dei sistemi di negoziazioni e di regolamento dei corrispettivi potrebbe non uguagliare quella disponibile in mercati più sviluppati e potrebbe comportare ritardi nel realizzo degli investimenti.
- (r) In alcuni mercati emergenti, la carenza di liquidità ed efficienza in alcuni mercati azionari o mercati di scambi potrebbero causare più problemi al Gestore degli Investimenti rispetto a quelli incontrati in mercati più sviluppati relativamente all'acquisto o la vendita di strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
- (s) Gli obblighi a carico delle autorità competenti in materia di fiscale o regolamentare e relativi alla messa a disposizione di terzi di copie ufficiali dei registri potrebbero essere inesistenti. In aggiunta, potrebbe darsi che non ci siano società commerciali affidabili in grado di svolgere un'analisi di credito adeguata o in grado di effettuare ricerche nei registri notarili al fine di determinare eventuali garanzie, pegni o oneri gravanti sui beni di una società. Pertanto, la due diligence relativa a determinate società nelle quali uno dei Comparti potrebbe essere interessato ad investire potrebbe risultare in alcuni casi significativamente limitata rispetto agli standard di due diligence adottati in mercati più sviluppati.
- (t) I mercati emergenti nei quali un Comparto potrebbe investire sono di gran lunga meno soggetti ad oneri regolamentari rispetto ai più grandi mercati globali. In aggiunta, la prassi di mercato relativa al regolamento delle operazioni in strumenti finanziari nonché relative alla custodia dei beni in tali mercati possono costituire un rischio sostanziale a carico di un Comparto. Inoltre, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che un Comparto possa esercitare in qualsiasi momento i diritti economici a esso derivanti dall'essere detentore di determinati strumenti finanziari (ad esempio il diritto alla riscossione dei dividendi) a causa del sistema postale e bancario locale. In ogni caso, la Società, il Depositario, il Gestore degli Investimenti, l'Agente Amministrativo o alcun altro agente non può o possono rilasciare dichiarazioni o fornire garanzie circa, o rilasciare garanzie in merito all'operazione, il rendimento o il regolamento dei corrispettivi, la compensazione e la registrazione delle operazioni aventi a che vedere con mercati emergenti.

Si invitano i potenziali investitori a tenere a mente che la custodia di strumenti finanziari in mercati emergenti coinvolge rischi e considerazioni che normalmente non vengono presi in considerazione nel regolamento dei corrispettivi e nella custodia di strumenti finanziari in paesi più sviluppati. Nei casi in cui si verificano situazioni quali l'insolvenza di un sub-depositario o agente amministrativo, o l'applicazione di una legislazione in modo retroattivo, un determinato Comparto potrebbe essere impossibilitato a vantare titolo sugli investimenti effettuati e potrebbe registrare perdite quali conseguenza di detti eventi. Potrebbe essere impossibile per un Comparto vantare diritti nei confronti di terzi.

- (u) I servizi di custodia sono spesso sottosviluppati e, sebbene un Comparto si adoperi per porre in essere meccanismi di controllo, inclusa un'attenta selezione degli agenti per la registrazione di strumenti finanziari in mercati emergenti per conto del Comparto, esiste un rischio significativo legato alle operazioni e alla custodia di strumenti finanziari quanto le trattative vengono eseguite in mercati emergenti.
- (v) In considerazione del fatto che un Comparto potrebbe investire in mercati caratterizzati da sistemi di custodia o di regolamento dei corrispettivi inadeguati, i beni negoziati in tali mercati e affidati a subdepositari, qualora l'utilizzo di tali subdepositari sia necessario, potrebbero essere esposti a rischi nei casi in cui il Depositario sia esonerata da responsabilità.
- (z) Il valore del patrimonio della Società sarà soggetto alle fluttuazioni di valore della valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio della Società e riferita al US\$. I tassi di cambio nei mercati emergenti potrebbero subire delle fluttuazioni significative in un breve periodo di tempo e tale fluttuazione, insieme ad altri fattori, potrebbe causare una fluttuazione significativa del Valore Attivo Netto. I tassi di cambio potrebbero essere sensibili

alla percezione che il mercato registra successivamente agli investimenti in tali mercati emergenti, alle future o attuali modifiche ai tassi di interesse, all'intervento da parte del governo o di determinate banche nonché agli sviluppi politici. La Società potrebbe essere gravata da costi legati alla conversione.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori controllano le attività commerciali della Società e sono responsabili della politica d'investimento generale determinata in conformità ai Regolamenti sugli OICVM, al presente Prospetto Informativo e all'Atto Costitutivo.

Gli Amministratori

La Società è gestita dai seguenti Amministratori, preposti inoltre al controllo delle attività commerciali. Gli Amministratori della Società sono tutti amministratori non esecutivi.

Douglas Allison, (British) è entrato a far parte di City of London Investment Management Company Limited (il "Gestore degli Investimenti") nel 1997 divenendo lo stesso anno Direttore Finanziario, posizione che conserva attualmente. Dopo aver conseguito la laurea in Economia nel 1997 presso l'Università di Southampton, ha esercitato la professione contabile, assumendo nel 1980 la qualifica di "Chartered Accountant" presso Ernest & Young e trasferendosi poco dopo presso la Esso Exploration & Production UK Ltd. Nel 1984 ha iniziato a lavorare nell'ambito dei servizi finanziari presso Drexel Burnham Lambert Ltd, trasferendosi quattro anni più tardi presso la Boston Safe Deposit & Trust Co Ltd, in qualità di Controllore Finanziario dal 1990 al 1993. Nel 1993 è divenuto Controllore Finanziario presso la Bank Saderat PLC (attuale denominazione) assumendo contestualmente la qualifica di Associato presso il Chartered Institute of Bankers.

David Shubotham (Irish) riveste la qualifica di contabile presso la ACMA 1971 ed ha conseguito la laurea con un Bachelor of Commerce presso la University College, Dublin in 1969. David è stato per 15 anni a capo del *bond desk* di Davy Stockbrokers. Dall'inizio della attività presso il desk alla cessazione, avvenuta nel 1991, è stato costantemente votato quale stockbroker n. 1 in Irlanda. Dal 1991 ha lavorato presso società nell'Irish Financial Services Centre ed invitato a prendere parte a diversi consigli. Tra queste, Goldman Sachs, Frank Russell, Fisher Francio Trees & Watts e HSBC con un patrimonio complessivo di \$100bn. David, inoltre, fa parte del comitato di controllo di queste società. L'esperienza nei consigli di queste e di altre società per oltre 10 anni, gli ha permesso di acquisire un'eccellente conoscenza delle questioni di corporate governance e del suo ruolo finalizzato ad agire nel migliore interesse degli azionisti.

Valerie Tannahill (British) è un dipendente del Gestore degli Investimenti ove è entrata nel 1997 in qualità di Finance Manager. Attualmente gestisce il dipartimento di Investment Management Administration/Client Servicing a Londra. Ha conseguito la qualifica di Livello II presso l'ACCA ed ha circa 30 anni di esperienza nell'ambito dell'industria dei servizi finanziari avendo lavorato precedentemente presso la Sun Life Assurance, Deutsche Bank, Credit Suisse e Bank Saderat.

Patricia Taylor (Irish) è partner dello Studio legale William Fry in Dublino. Dal 1993 è specializzata in servizi di consulenza per la costituzione di fondi di investimento di diritto irlandese di ogni tipo. Ha inoltre fornito consulenza ai promotori e ai service providers di fondi di investimento, ivi inclusi i gestori dei portafogli, gli agenti amministrativi e i trustee/depositari. Fino al 1993 ha effettuato diverse transazioni in diritto societario e finanziario ed in particolare operazioni di fusione e acquisizione per soggetti sia pubblici che privati. Ha conseguito un Bachelor of Civil Law presso la University College in Dublino (1980) ed ha svolto la sua attività esclusivamente nel settore privato divenendo avvocato nel 1983. È amministratore non esecutivo di un diverso numero di società irlandesi.

Promotore

City of London Investment Group plc agisce anche quale promotore della Società. City of London Investment Group plc è la holding del gruppo City of London quotata presso la London Stock Exchange che esercita la sua attività a Londra, Pennsylvania, Singapore e Dubai ed è specializzata nella gestione di clienti istituzionali nell'ambito degli investimenti nei mercati emergenti

Il Gestore degli Investimenti

La Società ha nominato City of London Investment Management Company Limited quale proprio Gestore degli Investimenti ai sensi dello specifico Accordo di Gestione degli Investimenti. Ai sensi dell'Accordo di Gestione degli Investimenti, il Gestore è responsabile di gestire gli investimenti dei beni della Società nel rispetto degli obiettivi e delle politiche di investimento di cui al presente Prospetto Informativo e al Supplemento di pertinenza, ed è soggetto alla supervisione e alle direttive impartite dagli Amministratori.

Il Gestore degli Investimenti è una società per azioni privata, costituita nel Regno Unito il 7 settembre 1993 ed è interamente controllata da City of London Investment Group PLC. Il Gestore degli Investimenti ha un capitale sociale interamente versato pari a Stg£500,000.00. La principale attività commerciale del Gestore degli Investimenti è la prestazione di servizi di gestione del capitale a favore di organismi per l'investimento collettivo del risparmio simili alla Società. Il Gestore è autorizzato dalla Financial Services Authority ("FSA") a prestare tutte le attività regolamentate nel Regno Unito ed è tenuto ad osservare le norme emanate dalla FSA. Il Gestore ha inoltre ricevuto la registrazione da parte della SEC quale consulente per gli investimenti negli Stati Uniti ed è regolato dalla Financial Services Authority di Dubai. Al 31 marzo 2011 il valore complessivo dei fondi gestiti e amministrati da City of London Investment Management Group plc, dalle società controllate e collegate era approssimativamente pari a US\$ 6 miliardi.

L'Accordo di Gestione degli Investimenti prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti sia effettiva fino a e salvo recesso, da parte di una delle parti da comunicarsi all'altra con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (per esempio l'insolvenza di una delle parti, inadempimento senza che vi sia stato rimedio successivamente alla comunicazione, ecc.) l'Accordo di gestione degli Investimenti potrà essere risolto previa comunicazione scritta di una delle parti all'altra. L'Accordo di Gestione degli Investimenti prevede indennità a favore del Gestore degli Investimenti che non coprono la frode, malafede, inadempimento doloso, o negligenza nell'adempimento dei propri obblighi o doveri e contiene, inoltre, previsioni relative alla responsabilità legale del Gestore degli Investimenti.

Il Depositario

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, una società privata a responsabilità limitata, è stata nominata quale Depositario della Società ai sensi di apposito Contratto di Deposito. Tutti i beni della Società saranno detenuti in conti separati in nome della Società, da parte del Depositario o dei sub-depositari nominati dal Depositario. Il Depositario e qualsiasi sub-depositario saranno responsabili per la riscossione di tutti i proventi e i pagamenti, nonché deterranno interessi accreditati relativamente agli Investimenti.

Il Depositario è stato costituito quale società a responsabilità limitata in Irlanda in data 13 ottobre 1994 ed è ed è una società interamente ed indirettamente controllata da The Bank of New York Mellon Corporation. L'attività commerciale principale del Depositario consiste nell'agire quale Trustee e Depositario a favore di organismi per l'investimento collettivo quali la Società.

Il Depositario può nominare qualsiasi soggetto o soggetti quale sub-depositario per i beni e la disponibilità liquida della Società; la responsabilità del Depositario non sarà inficiata dal fatto di aver affidato in custodia a terzi tutti o parte dei beni. L'Accordo di Custodia prevede che il Depositario adempia i propri obblighi nel rispetto di terzi agendo con attenzione e diligenza nella scelta e nella nomina di terzi sub-depositari così da assicurare che detti sub-depositari abbiano e mantengano l'esperienza, la competenza e l'atteggiamento appropriato per fare fronte alla responsabilità derivante dalla nomina. Il Depositario manterrà un livello di supervisione appropriato sui sub-depositari e provvederà di volta in volta a richiedere le informazioni

opportune ad assicurarsi che gli obblighi dei sub-depositari continuino ad essere competentemente adempiuti. L'Accordo di Custodia prevede inoltre che la Società sia consapevole del fatto che al fine di fornire servizi di custodia e regolamento dei corrispettivi in tutte le giurisdizioni nelle quali la Società investe di volta in volta, il Depositario o un suo sub-depositario potrebbe delegare dette funzioni di custodia a terzi in quelle giurisdizioni in cui i sistemi di custodia o di regolamento dei corrispettivi non offrano gli standard di protezione che sono normalmente richiesti da un depositario ragionevolmente prudente. Al Depositario di conseguenza verrà richiesto di agire con un livello di attenzione e diligenza pari a quello ragionevolmente richiesto date le circostanze prevalenti in detta giurisdizione.

L'Accordo di Custodia prevede che la nomina del Depositario sia effettiva fino a e salvo recesso da parte di una delle parti comunicato all'altra con un preavviso scritto di almeno 90 giorni sebbene in determinate circostanze (per esempio insolvenza di una delle parti, inadempimento senza che vi sia stato rimedio successivamente alla comunicazione, ecc.) l'Accordo di Custodia potrà essere risolto previa comunicazione scritta di una delle parti all'altra. L'Accordo di Custodia prevede indennità a favore del Depositario che non coprono la frode, malafede, inadempimento doloso, o negligenza nell'adempimento dei propri obblighi o doveri e contiene, inoltre, previsioni relative alla responsabilità legali del Depositario.

L'Agente Amministrativo di Registrazione e Trasferimento

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, società a responsabilità limitata, è stata nominata a curare l'amministrazione generale e ad agire quale agente per la registrazione e i trasferimenti a favore della Società ai sensi di apposito Accordo Amministrativo sottoscritto tra la Società e l'Agente Amministrativo. Sarà responsabile per la gestione amministrativa della Società, riceverà tutte le richieste di sottoscrizione e la corrispondenza per conto della Società e calcolerà il Valore Attivo Netto della Società.

L'Agente Amministrativo è stato costituito in Irlanda il 31 maggio 1994 al fine specifico di prestare servizi amministrativi a favore di organismi per l'investimento collettivo simili alla Società. Così come il Depositario, l'Agente Amministrativo è una società interamente ed indirettamente controllata da Bank of New York Mellon Corporation.

L'Accordo Amministrativo prevede che la nomina dell'Agente Amministrativo sia effettiva fino a e salvo recesso da parte di una delle parti comunicato all'altra con un preavviso scritto di almeno 90 giorni sebbene in determinate circostanze (per esempio insolvenza di una delle parti, inadempimento senza che vi sia stato rimedio successivamente alla comunicazione, ecc.) l'Accordo Amministrativo potrà essere risolto previa comunicazione scritta di una delle parti all'altra. L'Accordo Amministrativo prevede indennità a favore dell'Agente Amministrativo che non coprono la frode, malafede, inadempimento doloso, o negligenza nell'adempimento dei propri obblighi o doveri o di quanto stabilito in relazione alle responsabilità legali dell'Agente Amministrativo.

Segreteria

Il Segretariato della Società è Wilton Secretarial Limited, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublino 2 Irlanda..

Agente di Pagamento

Al fine di offrire le Azioni della Società e dei relativi Comparti in determinate giurisdizioni, potrebbe essere necessario nominare agenti di pagamento e/o agenti rappresentativi (Agenti di Pagamento) tramite i quali effettuare i pagamenti connessi alle sottoscrizioni e ai rimborsi e presso i quali saranno, pertanto aperti e mantenuti conti correnti. La Società può pertanto nominare Agenti di Pagamento i cui costi e commissioni, che saranno pagati ai consueti tassi commerciali, saranno addebitati al patrimonio della Società.

Nel caso in cui gli Azionisti scelgano, ovvero siano obbligati ai sensi della normativa vigente nel proprio paese, di effettuare o ricevere i pagamenti relativi alle sottoscrizioni ed ai rimborsi tramite un Agente di Pagamento anziché direttamente tramite la Società, gli stessi dovranno sopportare un rischio di credito

nei confronti dell'Agente di Pagamento in relazione: (a) all'ammontare delle sottoscrizioni precedentemente alla trasmissione alla Società e (b) all' ammontare derivante dal rimborso pagato dall'Agente di Pagamento all'Azionista.

Conflitti di Interesse

Gli Amministratori, il Gestore degli Investimenti e le Società collegate, i dipendenti, i funzionari, gli amministratori e gli azionisti (singolarmente la "Parte", collettivamente le "Parti") si trovano a svolgere o potrebbero essere coinvolti in altre attività professionali di investimento le quali in determinate circostanze potrebbero provocare dei conflitti di interesse con la gestione della Società. Queste attività includono la gestione di altri fondi, l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari, l'investimento e la consulenza sulla gestione, servizi di brokeraggio o la qualifica di Amministratore, funzionario, consulente o agente a favore di altri fondi o altre società, incluse quelle società nelle quali la Società può investire. In particolare il Gestore degli Investimenti è coinvolto nella consulenza di altri fondi di investimento con obiettivi di investimento simili o coincidenti a quelli dei vari Comparti. Ognuna delle Parti rispettivamente assicurerà che lo svolgimento dei compiti ad ognuno spettanti non saranno pregiudicati dal coinvolgimento in altre attività e che qualsiasi conflitto verrà risolto in modo equo. Nel caso in cui i beni di un Comparto siano investiti in uno di detti fondi di investimento, la Parte coinvolta nella prestazione di detti servizi di gestione o di consulenza a favore di tale fondo rinuncerà ad incassare le commissioni iniziali alla riscossione delle quali in qualsiasi altro caso avrebbe avuto diritto. Per quanto riguarda gli investimenti del patrimonio di un Comparto, nel caso in cui commissioni o spese debbano essere corrisposte a favore di una delle Parti e siano dovute all'investimento del patrimonio della Società in tale fondo, dette commissioni saranno corrisposte al Comparto di pertinenza.

In aggiunta, a causa dell'ampia portata delle operazioni poste in essere dagli Amministratori, dal Gestore degli Investimenti, dall'Agente Amministrativo, dal Depositario o dalle loro società controllanti, controllate e collegate (disgiuntamente una "Parte Interessata") potrebbero insorgere conflitti di interesse. Una Parte Interessata può acquistare o disporre di qualsiasi investimento senza riguardo al fatto che gli stessi o simili investimenti possano essere detenuti da o per conto di o in qualsiasi altro modo collegati alla Società. Inoltre, una Parte Interessata può acquistare, detenere o disporre di investimenti senza riguardo al fatto che detti investimenti siano stati acquistati o venduti da e per conto della Società a seguito di un'operazione posta in essere dalla Società e nella quale la Parte Interessata sia stata coinvolta a condizione che l'acquisto da parte di una Parte Interessata di tali investimenti sia posto in essere sulla base di termini di mercato e negoziati e che l'investimento detenuto dalla Società sia acquistato alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili avendo avuto riguardo agli interessi della Società. Una Parte Interessata può trattare con la Società sia in veste di mandante che in veste di agente, a condizione che dette trattative siano nell'interesse degli Azionisti e siano poste in essere sulla base di condizioni di mercato e negoziate.

Le operazioni autorizzate di una Parte Interessata sono soggette a:

- (a) una valutazione indipendente certificata da un soggetto approvato dal Depositario (o dagli Amministratori se l'operazione ha per controparte il Depositario) come indipendente e commercialmente valida, oppure
- (b) esecuzione ai migliori termini ragionevolmente ottenibili su una borsa valori regolamentata in conformità ai regolamenti di tale borsa, oppure
- (c) ove i punti (a) e (b) non si applichino, l'esecuzione sia subordinata a termini e condizioni che il Depositario (o gli Amministratori se la controparte dell'operazione è il Depositario) ritenga conformi ai principi delineati nel precedente paragrafo.

Nel caso in cui insorga un conflitto di interessi, gli Amministratori si adopereranno per quanto possibile, al fine di assicurare che detto conflitto si risolva in modo equo e che le opportunità di investimento siano allocate in modo equo e giusto.

Il Fair Value Pricing Committee (“FVPC”) del Gestore degli Investimenti è stato nominato dagli Amministratori, in conformità ai principi di valutazione della Società, soggetto responsabile di determinare il valore equo (fair value) dei beni per i quali il prezzo non è determinabile o il prezzo disponibile non ne sia rappresentativo. Ciò può causare un potenziale conflitto di interessi in quanto le commissioni del Gestore degli Investimenti possono aumentare all’incremento del Valore Attivo Netto di un Comparto.

Assemblee

Gli Azionisti della Società possono partecipare e votare alle assemblee. L’assemblea generale dei soci si tiene in Irlanda. Gli avvisi di convocazione dell’assemblea generale vengono inviati agli Azionisti assieme a copia del bilancio annuale e delle relazioni almeno ventun giorni prima della data fissata per la riunione.

Bilancio e informazioni

L’esercizio sociale ha termine il 31 gennaio di ogni anno. La Società predispone una relazione annuale e un bilancio d’esercizio certificato che vengono pubblicati entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio a cui si riferiscono (i.e. entro il 31 maggio di ogni anno). Copia delle relazioni semestrali non certificate (per il semestre al 31 luglio) viene inoltre pubblicata entro due mesi dalla fine del semestre a cui tali relazioni si riferiscono (i.e. entro il 30 settembre di ogni anno). Entrambe le relazioni vengono inviate al Companies Announcement Office della Irish Stock Exchange entro lo stesso periodo. La relazione annuale e il bilancio d’esercizio certificato vengono anche inviate agli Azionisti. Le relazioni semestrali non certificate saranno messe a disposizione degli Azionisti sul sito internet del Gestore degli Investimenti: http://www.citlon.com/WMUF/reg_reports/WMUF_Interim_english.pdf

Copia del presente Prospetto, degli allegati e della relazione annuale d’esercizio e di quella semestrale della Società possono essere richiesti all’Agente Amministrativo, senza l’addebito di commissioni o spese, al recapito riportato nella sezione “Indirizzi”.

VALUTAZIONE, SOTTOSCRIZIONI E RISCATTI

Determinazione del Valore Attivo Netto

Il Valore Attivo Netto di ciascun Comparto è espresso nella valuta di riferimento del Comparto stesso. Il calcolo del NAV di ciascun Comparto e di ciascuna classe di Azioni all’interno di un Comparto viene effettuato dall’Agente Amministrativo in conformità a quanto stabilito dall’Atto Costitutivo, i cui particolari sono riportati al successivo capitolo “Informazioni obbligatorie e generali”. Ad eccezione dei casi in cui il calcolo del NAV di un Comparto sia stato sospeso o rimandato per circostanze previste dal successivo capitolo “Sospensioni temporanee”, la determinazione del Valore Attivo Netto di ciascun Comparto, classe e Azione viene effettuata alla Data di Valutazione e resa disponibile agli Azionisti su richiesta. Il NAV per Azione è ugualmente disponibile presso gli uffici dell’Agente Amministrativo durante il normale orario di lavoro nei giorni lavorativi e viene pubblicato quotidianamente sul “London Financial Times” e sul sito internet del Gestore degli Investimenti http://www.citlon.com/WMUF/wmuf_pricing.php (che deve essere mantenuto costantemente aggiornato). Il Valore Attivo Netto delle Azioni di ciascun Comparto, successivamente al calcolo, viene immediatamente comunicato alla Irish Stock Exchange dall’Agente Amministrativo. Il Valore Attivo Netto di ogni classe di Azioni all’interno di un Comparto viene determinato deducendo la percentuale delle passività attribuibile a detta classe dalla percentuale di beni del Comparto attribuibile alla stessa classe. Il Valore Attivo Netto delle Azioni di ciascuna classe verrà determinato dividendo il NAV della classe per il numero di Azioni di tale classe emesse o da emettere.

I costi e il passivo/attivo derivanti da strumenti finanziari sottoscritti a fini di copertura dell’esposizione della valuta a beneficio di una particolare classe e di un particolare Comparto (nei casi in cui la valuta di una particolare classe sia diversa dalla valuta di base del Comparto) saranno attribuiti esclusivamente a detta classe. Il Valore Attivo Netto di ogni Azione di ogni classe sarà determinato dividendo il Valore Attivo Netto della classe per il numero di Azioni della classe. Qualora ci siano classi diverse di Azioni all’interno di

un Comparto, il Supplemento di pertinenza chiarirà se la politica dei rimborsi qui descritta sia applicata o meno a ciascuna classe di detto Comparto.

Sottoscrizioni

Considerazioni di carattere generale

Gli Amministratori possono emettere Azioni di ogni classe all'interno di ogni Comparto nel rispetto delle condizioni di volta in volta da essi determinate. I termini e le condizioni applicabili all'emissione di Azioni di ciascuna classe insieme alle informazioni e alle procedure relative alla sottoscrizione ed al regolamento dei corrispettivi saranno descritte nel Supplemento di pertinenza. Tutte le Azioni saranno registrate in forma nominativa a mezzo registrazione nel registro degli azionisti della Società. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Azioni.

La Società ha il diritto di richiedere agli investitori quelle prove di identità che gli Amministratori reputano appropriate a rispettare gli obblighi imposti a carico della Società dalla normativa antiriciclaggio e, in assenza di prove soddisfacenti, o per qualsiasi altro motivo, la Società si riserva il diritto di rigettare in tutto o in parte qualsiasi richiesta. Gli Amministratori hanno delegato l'esercizio del presente diritto al Gestore degli Investimenti ed hanno conferito a quest'ultimo il potere di sub delegare.

Ai sensi di quanto stabilito dall'Atto Costitutivo, agli Amministratori è conferita l'autorità di emettere le Azioni ed hanno discrezione assoluta relativamente all'accettazione o il rigetto in tutto o in parte di qualsiasi richiesta avente ad oggetto le Azioni senza dover fornire alcuna giustificazione. Gli Amministratori possono imporre le restrizioni che reputano necessarie al fine di assicurare che nessuna Azione sia acquistata da alcun soggetto qualora in questo modo le Azioni risultino essere state sottoscritte da soggetti che non siano Partecipanti Qualificati o qualora ciò possa comportare aggravii fiscali o oneri regolamentari a carico della Società.

Nel caso in cui una richiesta venga rigettata il denaro ricevuto sarà restituito al richiedente (senza interessi, costi o compensazioni) quanto prima possibile a mezzo trasferimento telegrafico.

Le Azioni di ciascun Comparto non saranno emesse o allocate durante i periodi di sospensione del calcolo del Valore Attivo Netto per tale Comparto.

Le azioni saranno emesse al Prezzo (i cui dettagli sono indicati nel Supplemento di pertinenza), a cui saranno aggiunte le eventuali commissioni di sottoscrizione.

Rimborso

Informazioni generali

Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle loro Azioni in ogni Giorno di Negoziazione nel rispetto delle procedure di cui al Supplemento pertinente.

Le azioni saranno rimborsate al Prezzo (i cui dettagli sono indicati nel Supplemento di pertinenza), a cui saranno detratte le eventuali commissioni di sottoscrizione.

Conversione

Gli Azionisti possono convertire le proprie partecipazioni all'interno dei Comparti (qualora ci siano più Comparti). Detta agevolazione verrà descritta nel Supplemento di pertinenza. La conversione si perfezionerà convertendo le partecipazioni azionarie di un Comparto in Azioni di un altro Comparto. Gli Azionisti potranno richiedere la conversione in qualsiasi giorno di negoziazione dell'ammontare minimo della loro partecipazione azionario in un determinato Comparto ("il Comparto originario") specificato dagli

Amministratori, in Azioni di un altro Comparto che siano offerte al momento della richiesta (il “Nuovo Comparto”).

Classi di Azioni rivolte al Pubblico Retail

In relazione ad una classe all'interno di un Comparto designata alla vendita ad un pubblico retail, la conversione si perfezionerà a mezzo richiesta scritta inviata agli Amministratori dall'Azionista. La richiesta di conversione dovrà essere sottoscritta da tutti gli Azionisti congiunti e potrà essere inviata all'Agente Amministrativo via fax a rischio dell'Azionista. Anche se un'Azionista non ha bisogno di inviare a mezzo posta la richiesta di conversione in originale gli Amministratori si riservano il diritto di chiedere che ciò venga fatto. Una richiesta di conversione non verrà processata finché non siano stati ricevuti tutti i documenti a supporto della domanda (se esistenti) e a tal fine richiesti dagli Amministratori.

Classi di Azioni rivolte ad Investitori Professionali

La conversione di Azioni di un Comparto indirizzato ad investitori professionali si perfeziona seguendo la stessa procedura descritta per la conversione di Azioni offerte al pubblico retail. Qualora a seguito della conversione l'Azionista detenga un numero di azioni siano queste del Comparto originale o del nuovo Comparto il cui controvalore sia inferiore all'Ammontare Minimo di Partecipazione, l'Agente Amministrativo potrà, qualora lo ritenga opportuno, convertire l'intera partecipazione di cui il richiedente ha diritto nel Comparto originale in Azioni del Nuovo Comparto o in alternativa può rifiutarsi di effettuare alcuna conversione dal Comparto originale. Nessuna conversione verrà perfezionata nei periodi di sospensione dell'esercizio dei diritti degli Azionisti di richiedere il Rimborso delle proprie partecipazioni.

Il numero di Azioni che verranno emesse nel Nuovo Comparto sarà calcolato nel rispetto della formula seguente:

$$A = \frac{B \times (C \times D \times F)}{E}$$

dove:

A = rappresenta il numero di azioni del Nuovo Comparto da assegnare;

B = rappresenta il numero di Azioni del Comparto Originale da convertire;

C = rappresenta il Prezzo per Azione del Comparto Originale alla Data di Valutazione del Giorno di Negoziazione rilevante;

D = rappresenta fattore di conversione del tasso di cambio determinato dagli Amministratori e volto a rappresentare il tasso effettivo di scambio al regolamento dei corrispettivi nel Giorno di Valutazione applicabile al trasferimento di beni tra i Comparti rilevanti (qualora le valute base dei Comparti rilevanti siano diverse) o, qualora i Comparti abbiano la stessa valuta di base, D = 1; e

E = rappresenta il Valore Attivo Netto per Azione del Nuovo Comparto alla Data di Valutazione del relativo Giorno di Negoziazione al quale si aggiunge qualsiasi eventuale commissione di conversione.

F = rappresenta il fattore di conversione (se applicabile) che dovrà essere applicato alla conversione tra Comparti con diverse date di regolamento dei corrispettivi. Detto fattore sarà determinato dall'Agente Amministrativo, e sarà quello derivante dal tasso di interesse applicabile ai prestiti (sia per i prestiti privati che di natura commerciale, in base al volume degli scambi) qualora la data prevista per il regolamento dei corrispettivi nel Nuovo Comparto sia precedente alla data prevista per il regolamento dei corrispettivi per le Azioni del Comparto Originario. In tali circostanze, detto fattore opererà quale compensazione del

Fondo Originario per il ritardo nel settlement. In tutti gli altri casi, inclusi i casi in cui le date di settlement siano identiche, $F = 1$

Nel caso di conversione di Azioni, le Azioni del Nuovo Comparto saranno allocate ed emesse in relazione a, ed in proporzione alle, Azioni del Comparto Originale secondo una proporzione A a B.

Sottoscrizione/Rimborsi in Natura

Sottoscrizioni in Natura

Gli Amministratori possono (a loro assoluta discrezione), emettere Azioni di qualsiasi classe all'interno di un Comparto scambiandole per beni del Patrimonio a condizione che:

- (a) nel caso di soggetti che non siano già Azionisti, nessuna Azione sarà emessa finché il soggetto in questione abbia compilato e inviato all'Agente Amministrativo il Modulo di Sottoscrizione richiesto dal presente Prospetto (o altrimenti) e abbia soddisfatto i requisiti fissati dagli Amministratori o dall'Agente Amministrativo e relativi a tale richiesta;
- (b) I beni trasferiti nel Comparto devono essere tali da poter essere qualificati Patrimonio per il Comparto di cui trattasi nel rispetto delle politiche e degli obiettivi di investimento nonché le restrizioni applicabili a tale Comparto;
- (c) Le Azioni saranno emesse soltanto a seguito trasferimento del Patrimonio, a scelta del Depositario, presso il Depositario stesso o i sub-depositari, e dopodiché il Depositario avrà constatato che i termini di detto regolamento dei corrispettivi non causeranno svantaggi a carico degli Azionisti del Comparto esistenti;
- (d) Gli Amministratori siano certi che i termini di qualsiasi scambio non causino svantaggi ai rimanenti Azionisti e a condizione che tale scambio si perfezioni in modo tale che il numero delle Azioni emesse non ecceda il numero che sarebbe stato emesso dietro corrispettivo in denaro di una somma uguale al valore del Patrimonio trasferito e calcolato nel rispetto delle procedure di valutazione dei beni della Società (nel calcolo verranno incluse le disposizioni per il pagamento di qualsiasi spesa sopportata per lo scambio o di qualsiasi commissione iniziale applicabile alle Azioni sottoscritte e pagate in denaro). A detta somma può essere aggiunto l'ammontare che gli Amministratori reputino appropriato a copertura degli Oneri e Spese che sarebbero stati pagati dal Comparto nel caso di acquisto del Patrimonio con corrispettivo in denaro; allo stesso modo a tale ammontare potrebbe essere sottratto l'ammontare che gli Amministratori reputino appropriato a rappresentare gli Oneri e le Spese che il Comparto dovrà sopportare quale risultato dell'acquisto diretto del Patrimonio.

Rimborso in natura

Gli Amministratori possono (a loro assoluta discrezione) rimborsare in natura, a mezzo trasferimento del Patrimonio, le Azioni di qualsiasi classe all'interno di un Comparto a condizione che:

- (a) Il modulo di rimborso sia completato e trasmesso all'Agente Amministrativo nel formato richiesto di volta in volta dall'Agente Amministrativo e dagli Amministratori e a condizione che la richiesta di rimborso soddisfi tutte le condizioni fissate dagli Amministratori e dall'Agente Amministrativo; e
- (b) che l'Azionista richiedente il rimborso accetti che la richiesta di rimborso venga soddisfatta in natura o nel caso in cui l'Azionista richieda il rimborso di un numero di Azioni di Partecipazione che rappresenti il o più del 5% del Valore Attivo Netto del relativo Comparto, gli Amministratori a loro discrezione potranno effettuare il rimborso in forma di scambio per Investimenti. In tale circostanza, la Società, ove richiesto dall'Azionista che richieda il

rimborso, procederà alla vendita degli Investimenti per conto dell'azionista (le spese derivanti dalla vendita potranno essere addebitate all'Azionista).

- (c) Gli Amministratori siano certi che i termini di scambio non causino alcun pregiudizio a carico dei rimanenti Azionisti e decidano che invece di rimborsare le Azioni in denaro, il rimborso sia soddisfatto in natura a mezzo trasferimento del Patrimonio all'Azionista e a condizione che il valore di detto trasferimento non ecceda l'ammontare che sarebbe stato dovuto all'Azionista in caso di rimborso in denaro e che il trasferimento del patrimonio sia approvato dal Depositario. Detta somma potrebbe essere sottratto l'ammontare stabilito dagli Amministratori a copertura degli Oneri e Spese che il Comparto dovrà sopportare in conseguenza del trasferimento diretto del Patrimonio o, in alternativa, a detta somma potrebbe essere aggiunto l'ammontare stabilito dagli Amministratori a copertura degli Oneri e Spese che il Comparto avrebbe dovuto sopportare in caso di vendita del Patrimonio. Il saldo (se esistente) tra il valore del Patrimonio trasferito in virtù di un rimborso in natura e i proventi derivanti dal rimborso che sarebbero stati pagati in caso di rimborso del denaro, verrà liquidato in denaro. Eventuali diminuzioni nel valore dei beni da trasferire a seguito di rimborso che dovesse verificarsi tra il Giorno di Negoziazione e il giorno in cui i beni sono trasferiti agli Azionisti che richiedano il rimborso saranno sopportati da questi ultimi.

Nel caso di esercizio del potere discrezionale di soddisfare una richiesta di rimborso in natura gli Amministratori ne daranno comunicazione al Depositario e comunicheranno al Depositario le informazioni relative al Patrimonio che dovrà essere trasferito e qualsiasi somma di denaro che dovrà essere corrisposta all'Azionista. Gli oneri di stampa, di trasferimento e i costi di registrazione inerenti detti trasferimenti, saranno a carico degli Azionisti. Ogni distribuzione dei beni derivante da un rimborso in natura è soggetto alla approvazione del Depositario.

Rimborso Totale

Tutte le Azioni di ogni classe di un Comparto possono essere rimborsate:

- (a) A discrezione degli Amministratori, previa comunicazione scritta agli Azionisti con un preavviso non inferiore a 30 giorni; o
- (b) se approvato a mezzo di Delibera Straordinaria dagli Azionisti della Società o del Comparto o classe di pertinenza.

Rimborso Obbligatorio

Agli Amministratori è conferito il diritto di chiedere il rimborso obbligatorio delle Azioni di ogni classe all'interno di un Comparto al Prezzo o, in alternativa, di chiedere che le Azioni siano trasferite ad un Partecipante Qualificato qualora a loro parere (i) le Azioni siano detenute (in nome o per conto) da un soggetto che non sia Partecipante Qualificato; (ii) la detenzione di tali Azioni possa risultare a detrimento del Comparto pertinente o dei suoi Azionisti nel loro complesso da un punto di vista normativo, pecuniario, legale, fiscale o amministrativo; o (iii) un Azionista sia in possesso di una partecipazione inferiore all'ammontare minimo di partecipazione applicabile. Il mancato invio all'Agente Amministrativo della Richiesta di Sottoscrizione originale e dell'altra documentazione richiesta nel rispetto della tempistica stabilita nel Supplemento può risultare, a discrezione dell'Agente Amministrativo o del Gestore degli Investimenti, nel rimborso obbligatorio delle Azioni in oggetto.

Direttiva dell'Unione Europea sulla Tassazione dei Redditi da Risparmio

La Direttiva 2003/48/CE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio (la "Direttiva Risparmio") (che è stata implementata nella normativa irlandese), prevede, nel rispetto di un certo numero di condizioni, che gli Stati membri dell'Unione Europea saranno tenuti a trasmettere alle autorità fiscali di un altro Stato membro dell'Unione Europea le informazioni relative ai pagamenti di interessi (ivi incluso la distribuzione effettuate

da organismi di investimento collettivo del risparmio) o ad altri redditi simili effettuati da un soggetto stabilito nella propria giurisdizione a favore di una persona fisica residente in altro Stato membro dell'Unione Europea. Alcuni Stati Membri hanno optato, invece, per un sistema di ritenuta alla fonte. L'Irlanda ha optato per lo scambio di informazioni anziché per il sistema di ritenuta alla fonte.

Di conseguenza, ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva Risparmio, il Depositario, l'Agente Amministrativo ovvero altri soggetto incaricato di svolgere la funzione di agente pagatore di pagamento potrà essere tenuto a comunicare i dettagli relativi ai pagamenti d'interesse ovvero simili redditi corrisposti agli investitori nella Società. A tale riguardo, il Depositario, l'Agente Amministrativo ovvero il soggetto considerato quale agente pagatore sarà tenuto a comunicare l'identità, la residenza e la documentazione fiscale inerente la persona fisica. La mancata comunicazione di tali informazioni potrà comportare il rifiuto di una richiesta di sottoscrizione o di rimborso

Misure antiriciclaggio.

Le misure volte alla prevenzione del riciclaggio di denaro richiederanno una verifica dettagliata dell'identità dell'Azionista e dei richiedenti il trasferimento delle azioni. La tipologia di verifiche potranno differire a seconda delle circostanze relative a ogni richiesta e potranno, in tutto o in parte, non essere effettuate a discrezione degli Amministratori.

A titolo esemplificativo della tipologia di verifiche, a un soggetto potrà essere richiesto di produrre una copia del passaporto o di una carta d'identità debitamente certificata da un notaio, unitamente a un documento attestante il suo indirizzo, come per esempio una bolletta o un estratto conto bancario, e la data di nascita. Nel caso di richiedenti che siano persone giuridiche si potrà richiedere la presentazione di una copia autenticata dell'atto di costituzione della società (ed eventuali cambiamenti di ragione sociale), atto costitutivo e statuto societario (o equivalente), nomi, occupazioni, date di nascita e indirizzi di residenza e lavorativi di tutti i membri del consiglio d'amministrazione.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a discrezione della Società quando sia necessario per verificare l'identità di un sottoscrittore. Nell'eventualità che il sottoscrittore ritardi a produrre o non produca le informazioni necessarie per la verifica, la Società ha facoltà di intraprendere qualsiasi azione ritenuta opportuna, compreso il rifiuto di accettare la sottoscrizione e il relativo importo, ovvero, nel caso in cui le Azioni siano già state emesse, l'esercizio del diritto di rimborso coatto delle Quote emesse. La Società potrà, qualora le circostanze lo rendano necessario, trattenere i proventi derivanti dal rimborso e non approvare un trasferimento di Azioni.

Ciascun sottoscrittore prende atto che gli Amministratori dovranno essere manlevati e tenuti indenni da qualsiasi perdita dovessero subire in conseguenza della mancata accettazione del proprio ordine di sottoscrizione o rimborso dovuta alla mancata presentazione da parte del sottoscrittore delle informazioni e documentazione richiesta dall'Agente Amministrativo o dal Gestore degli Investimenti. Inoltre, nel caso in cui una richiesta di sottoscrizione sia stata respinta, l'ammontare della sottoscrizione sarà restituito solo qualora il rimborso sia ammesso dalla normativa antiriciclaggio vigente in Irlanda

Trasferimento Di Azioni

Le Azioni sono liberamente trasferibili (fatte salve le disposizioni successive) e possono essere trasferite per iscritto con i requisiti di forma approvati dall'Amministratore. Precedentemente alla registrazione di qualsiasi trasferimento, gli acquirenti devono compilare un Modulo di Sottoscrizione. Gli Amministratori possono negare la registrazione del trasferimento di Azioni qualora detto trasferimento risulti essere effettuato a nome o per conto di persone che non siano Partecipanti Qualificati o nel caso in cui tale trasferimento possa esporre la Società a conseguenze negative dal punto di vista fiscale o legale.

Nel caso di trasferimento o rimborso di azioni appartenenti ad un Azionista deceduto, l'Agente Amministrativo potrebbe richiedere copia autentica di testamento (grant of probate) al fine di corrispondere l'importo del rimborso o trasferire le Azioni.

Sospensioni Temporanee

La Società può, conformemente alle norme della borsa interessata, sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Attivo Netto di un Comparto e l'emissione e il riscatto di Azioni di qualsiasi classe di qualsiasi Comparto ove:

- (a) durante tutto o parte del periodo di chiusura delle principali piazze o borse su cui è quotata, trattata o negoziata parte consistente degli Investimenti del Comparto in questione (eccettuati i fine settimana e le feste ufficiali) oppure durante un periodo in cui siano limitate o sospese le contrattazioni su tale Comparto o siano limitati o sospesi gli scambi su qualsiasi mercato dei futures o borsa interessati;
- (b) durante tutto o parte del periodo in cui, a causa di problemi politici, economici, militari o valutari o di qualsiasi altra natura esterni al controllo, alla responsabilità e al potere degli Amministratori, la vendita o valutazione del Patrimonio del Comparto rilevante non sia, a giudizio degli Amministratori, ragionevolmente possibile senza pregiudizio o danno agli interessi dei proprietari delle Azioni in generale o dei proprietari di Azioni del Comparto rilevante, oppure ove, a giudizio degli Amministratori, non sia possibile effettuare un'equa valutazione del Valore Attivo Netto;
- (c) durante tutto o parte di un periodo in cui si verifichino delle interruzioni dei mezzi di comunicazione solitamente utilizzati per determinare il valore del Patrimonio della Società, oppure quando per qualsiasi altro motivo non sia possibile determinare ragionevolmente o equamente il valore del Patrimonio o di altri beni del Comparto interessato;
- (d) durante tutto o parte di un periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari al pagamento dei riscatti oppure quando, a giudizio degli Amministratori, tali pagamenti non possano essere effettuati al prezzo o al tasso di cambio normale, oppure ove si verifichino problemi o si preveda che possano sorgere problemi nel trasferimento dei contanti o delle attività necessarie per le sottoscrizioni, i riscatti o gli scambi;
- (e) alla pubblicazione di un avviso di convocazione dell'assemblea generale degli Azionisti al fine di deliberare sulla liquidazione della Società; o
- (f) durante un periodo in cui gli Amministratori ritengano sia nel migliore interesse degli Azionisti sospendere le negoziazioni nella classe di Azioni di pertinenza.

Ove possibile, la Società adotterà tutte le misure necessarie per porre fine quanto prima al periodo di sospensione.

Qualora in un Giorno di Negoziazione le richieste totali di riscatto o trasferimento relative ad un Comparto superino il 10% del Valore Attivo Netto del Comparto stesso, le richieste di riscatto o trasferimento per le Azioni di tale Comparto possono, a discrezione degli Amministratori, essere differite al Giorno di Negoziazione successivo e/o possono essere ridotte "pro rata" in modo tale che dette richieste non rappresentino più del 10% del Valore Attivo Netto di detto Comparto. Qualsiasi richiesta di rimborso o di conversione in tal modo ridotta sarà eseguita con diritto di precedenza sulle successive domande di riscatto o trasferimento durante il Giorno di Negoziazione successivo (e se necessario nei giorni successivi). Ove domande di riscatto o trasferimento vengano in tal modo differite gli Amministratori faranno in modo che gli Azionisti interessati vengano tempestivamente informati della situazione.

Nei casi di sospensione sopra previsti, la Società, nei limiti del possibile, pubblicherà immediatamente un avviso sul London Financial Times e ne darà immediatamente comunicazione alla Banca Centrale, la Irish

Stock Exchange e qualsiasi altra autorità competente in uno Stato Membro o in un altro paese nel quale le Azioni siano commercializzate.

COMMISSIONI E SPESE

Spese di Costituzione

I costi e le spese di costituzione della Società sono a carico della Società stessa. Le spese di costituzione di ogni Comparto e la quotazione di ogni nuova Azione presso la Irish Stock Exchange sono a carico del Comparto di pertinenza e verranno ammortizzati nell'arco di un periodo stabilito dagli Amministratori.. Dette spese di costituzione possono essere distribuite tra i vari Comparti creati dalla Società entro il periodo di ammortamento nei termini e nei modi che gli Amministratori (con il consenso del Depositario) ritengono equi e giusti e a condizione che ciascun Comparto si faccia carico delle spese da esso sostenute per la propria creazione e la quotazione delle Azioni presso la Irish Stock Exchange. Le commissioni e le spese all'interno di ogni Comparto o classe dello stesso saranno descritte nel Supplemento rilevante.

L'Imposta sul valore aggiunto (eventualmente) applicabile alle spese sostenute dalla Società è a carico della Società stessa.

Le commissioni e le spese del Gestore degli Investimenti, dell'Agente Amministrativo e del Depositario sono descritte nel Supplemento pertinente.

Compensi degli Amministratori

Gli Amministratori non collegati al Gestore degli Investimenti hanno diritto ad essere remunerati annualmente a fronte dei servizi prestati nella misura fissata di volta in volta dagli Amministratori stessi. Detti Amministratori sono attualmente Patricia Taylor e David Shubotham. I compensi degli Amministratori non collegati al Gestore degli investimenti in qualsiasi esercizio finanziario non potranno essere superiori a \$ 25.000 senza l'approvazione del Consiglio. Inoltre, gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di qualsiasi altro esborso sostenuto per partecipare alle riunioni degli Amministratori o in relazione alle attività sociali.

Qualora il compenso di \$ 25.000 di cui sopra dovuto agli Amministratori venga incrementato, ne verrà data preventiva comunicazione agli Azionisti.

Spese operative

La Società pagherà le seguenti somme a valere sul patrimonio di ciascun Comparto:

- (a) qualsiasi spesa relativa alla diffusione delle informazioni relative al Valore Attivo Netto (ivi compresa la pubblicazione dei prezzi) e del Valore Attivo Netto per Azione;
- (b) imposte di bollo
- (c) tasse
- (d) le commissioni di segretariato
- (e) spese di rating (se esistenti)
- (f) commissione di negoziazione e altre spese per l'acquisto e vendita di Investimenti;
- (g) i compensi e le spese dei revisori, dei consulenti tributari, fiscali e di altri professionisti di cui la Società si avvale
- (h) le spese relative alla quotazione delle Azioni presso qualsiasi borsa valori

- (i) le commissioni e le spese relative al collocamento delle Azioni , i costi di registrazione della Società e/o di nomina degli agenti da parte della Società in giurisdizioni diverse dall'Irlanda;
- (j) le spese sostenute per redigere, stampare e distribuire il Prospetto, i Supplementi o gli addendum, i prospetti semplificati emessi in conformità ai Regolamenti ("Prospetto Semplificato"), le relazioni, i bilanci e le relative note esplicative;
- (k) qualsiasi spesa di traduzione necessaria;
- (l) le spese sostenute per gli aggiornamenti periodici del Prospetto, di ciascun Supplement, del Prospetto Semplificato o in conseguenza di modifiche legislative o l'entrata in vigore di una nuova legge (ivi compreso qualsiasi costo sostenuto per uniformarsi a qualsiasi codice applicabile che abbia o meno forza di legge);
- (m) I contributi dovuti alla Banca Centrale
- (n) qualsiasi altra commissione o spesa relativa alla gestione e amministrazione della Società o connesso agli investimenti da essa effettuati
- (o) commissioni e spese relative alla liquidazione della Società e/o alla chiusura di ogni Comparto.
- (p) per ogni esercizio finanziario della Società durante il quale siano determinate delle spese, la parte delle spese di costituzione e ristrutturazione (se esistenti) ammortizzate durante l'anno in questione.

Le spese di cui sopra saranno addebitate annualmente a carico dei Comparti e delle classi alle condizioni e nel modo ritenuto equo e giusto dagli Amministratori (con il consenso del Depositario).

Tutte le commissioni e le spese, gli Oneri e Spese saranno addebitate al Comparto (e la classe all'interno di questo, se esistente) per il quale sono state sopportate, o, qualora le spese a giudizio degli amministratori non possano essere attribuite ad un Comparto (o classe) determinato, saranno allocate alle classi di tutti i Comparti proporzionalmente al Valore Attivo Netto degli stessi. Le spese della Società che siano direttamente attribuibili ad una specifica classe di Azioni sono dedotte dai proventi disponibili per la distribuzione ai detentori di dette Azioni. Nel caso di commissioni e spese regolari o ricorrenti, quali per esempio le spese dovute per la revisione, gli Amministratori possono fare una stima anticipata di dette commissioni e spese ogni anno o altro periodo e far maturare le stesse in proporzioni uguali durante il periodo di riferimento.

Commissioni di sottoscrizione

Gli Amministratori possono a loro assoluta discrezione, imporre una commissione di sottoscrizione massima del 4 ½ % del Valore Attivo Netto per Azione di ogni classe. Le commissioni di sottoscrizione per ogni Comparto saranno riportate nel relativo Supplemento. Detta commissione sarà corrisposta al Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti potrà retrocedere tutta o parte della commissione di sottoscrizione agli Intermediari Finanziari che lo hanno assistito nella vendita di Azioni di ogni Comparto.

Commissioni di rimborso e di conversione

L'Atto Costitutivo autorizza gli Amministratori ad imporre una commissione per il rimborso o la conversione tra Comparti. Gli Amministratori possono stabilire per ogni classe di Azioni una commissione di rimborso massima dell'1.5% del Valore Attivo Netto per Azione. La commissione sarà pagata al Gestore degli Investimenti (o ad altri soggetti indicati dallo stesso) ma sarà addebitata esclusivamente nel caso in cui un Azionista chieda il rimborso delle proprie Azioni entro un anno dall'emissione delle Azioni di cui trattasi o un anno dalla data di acquisto (a mezzo sottoscrizione o trasferimento).

Gli Amministratori possono applicare alla conversione di Azioni di ogni classe una commissione massima dell'1% del Valore Attivo Netto per Azione, che può essere disapplicata in tutto o in parte. La commissione di conversione per ogni Comparto sarà descritta nel Supplemento di pertinenza. La commissione matura a beneficio del Comparto dal quale la conversione sia effettuata. Gli investitori avranno diritto ad almeno una conversione ogni 12 mesi alla quale non vengono addebitate commissioni (i 12 mesi decorrono dalla data di emissione delle Azioni di cui trattasi).

Soft Commissions

Il Gestore degli Investimenti può utilizzare accordi di *soft commission* al fine di avvalersi di servizi specialistici a beneficio della gestione dei beni dei Comparti che non possano essere ottenuti tramite servizi di *brokeraggio* tradizionali. I pagamenti potranno essere effettuati dalla Società esclusivamente a fronte di quei servizi resi a favore della Società i cui benefici siano dimostrabili e a condizione che le commissioni di *brokeraggio* non siano superiori a quelle di norma applicate sul mercato a fronte di servizi resi a soggetti istituzionali. In ogni caso il Gestore degli Investimenti ritiene che i benefici derivanti da tali accordi lo assisteranno nella prestazione di servizi di investimento a favore della Società e che siano nel migliore interesse degli Azionisti. Tutte le operazioni perfezionate dietro accordi di *soft commission* saranno regolati dalle norme di *best execution* e saranno comunicati nella successiva relazione semestrale e annuale della Società.

DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI E DEI PASSIVI

La Società è una società a comparti multipli con separazione delle passività tra i suoi Comparti in conformità agli Acts. Gli Acts stabiliscono che in ogni contratto, convenzione, accordo o transazione stipulata dalla Società con un'altra parte (la "Controparte"), si riterranno incluse le seguenti clausole:

- la Controparte non tenterà con alcun procedimento legale né con ogni altro mezzo di qualsivoglia natura o in qualsivoglia luogo, di rivalersi su qualsiasi attivo patrimoniale di un qualsiasi Comparto della Società al fine di compensare in tutto o in parte debiti che non sono stati contratti per conto di quel Comparto;
- qualora la Controparte dovesse riuscire, con qualsivoglia mezzo o in qualsivoglia luogo, a rivalersi su qualsiasi attivo patrimoniale di un qualsiasi Fondo per compensare in tutto o in parte debiti che non sono stati contratti per conto di quel Comparto, la Controparte sarà responsabile nei confronti della Società per un importo pari al valore del vantaggio che la stessa abbia così ottenuto; e
- qualora la Controparte dovesse riuscire ad ottenere il pignoramento o il sequestro con qualsiasi mezzo, o a procedere altrimenti alla esecuzione forzata su qualsiasi attivo patrimoniale di un Comparto con riferimento a debiti che non sono stati contratti per conto di quel Comparto, la Controparte dovrà mantenere questi patrimoni o il ricavo diretto o indiretto della vendita di tali patrimoni in un trust a favore della Società e dovrà mantenere separati ed identificabili come tali questi patrimoni o ricavi.

Le disposizioni dell'Atto Costitutivo relative alla gestione di ciascun comparto prevedono che:

- (a) le registrazioni e i conti di ciascun Comparto siano tenuti separatamente, nella valuta di riferimento del Comparto in questione;
- (b) le passività di ciascun Comparto debbano essere imputate esclusivamente al Comparto che le ha generate;
- (c) gli attivi di ciascun Comparto siano di pertinenza esclusiva del Comparto stesso e, nelle registrazioni contabili del Depositario, vengano tenuti chiaramente separati dagli attivi degli altri Comparti, e non dovranno essere (salvo quanto disposto dagli Acts) utilizzati per liquidare,

direttamente o indirettamente le passività o gli obblighi di altri Comparti e non vengano destinati a tal fine;

- (d) il ricavato dell'emissione delle varie classi di Azioni sia di pertinenza del Comparto all'interno del quale tali classi vengono costituite e gli attivi e i passivi, nonché le entrate e le uscite ad esso applicabili vadano attribuiti a tale Comparto conformemente alle disposizioni dell'Atto Costitutivo;
- (e) ove determinate attività derivino da altri cespiti, le attività derivate vengano attribuite al Comparto proprietario dei cespiti originali e, al momento della rivalutazione di un cespite, l'incremento o il decremento del suo valore vada attribuito al Comparto in questione;
- (f) ove risulti impossibile attribuire una voce attiva o passiva della Società ad un determinato Comparto gli Amministratori possono, a propria discrezione, nei limiti di quanto stabilito dagli ACTS e con il consenso dei Revisori, determinare la base di calcolo per distribuire tale voce tra i Comparti ed inoltre gli Amministratori possono, in qualsiasi momento e di volta in volta, nei limiti di cui sopra, modificare tale base di calcolo, fermo restando che non è richiesto il consenso dei Revisori quando la voce attività o passività viene distribuita tra tutti i Comparti in proporzione al rispettivo Valore Attivo Netto.

REGIME FISCALE

Disposizioni di carattere generale

I paragrafi seguenti inerenti alcuni aspetti della disciplina fiscale applicabile, si basano sulla legge e sulla prassi e non costituiscono una consulenza legale o fiscale

Le informazioni fornite non intendono trattare tutte le possibili conseguenze fiscali applicabili alla Società o a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali possono essere soggetti a specifiche previsioni normative.

Si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per informazioni concernenti eventuali tassazioni o altre conseguenze derivanti dall'acquisto, detenzione vendita, conversione o attività dispositiva inerente le Azioni ai sensi delle leggi vigenti nel paese di costituzione, istituzione, cittadinanza, residenza o domicilio o alla luce di particolari circostanze applicabili agli investitori,

La tassazione su redditi e plusvalenze della Società e degli Azionisti è soggetta alla normativa fiscale irlandese e a quella dei Paesi di residenza degli azionisti o dei paesi ove gli stessi sono soggetti a tassazione.

I dividendi (se esistenti) e gli interessi ricevuti dalla Società a fronte degli investimenti effettuati (eccettuati strumenti finanziari di emittenti irlandesi), possono essere soggetti a imposte o ritenute nei paesi d'origine degli emittenti degli strumenti finanziari che compongono il Patrimonio. Si presuppone che la Società non potrà avvalersi degli sconti sulle ritenute previsti dai trattati sulla doppia imposizione stipulati tra l'Irlanda e tali altri paesi. Ove tale situazione dovesse cambiare in futuro e l'applicazione di un'aliquota d'imposta inferiore desse origine a crediti d'imposta a favore della Società, il Valore Attivo Netto non verrà ricalcolato e il credito sarà versato, proporzionalmente, a favore degli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

REGIME FISCALE IN IRLANDA

Gli Amministratori sono al corrente del fatto che, essendo la Società residente in Irlanda ai fini fiscali, alla stessa e agli Azionisti si applicano le seguenti disposizioni.

Definizioni

Ai fini della presente Sezione, alle espressioni riportate in seguito si applicano le accezioni sotto specificate.

“Residente irlandese”

- se riferito a persone fisiche designa una persona residente in Irlanda ai fini fiscali;
- se riferito a trust designa un trust residente in Irlanda ai fini fiscali;
- se riferito a persone giuridiche designa società residenti in Irlanda ai fini fiscali.

Residenza – Persone fisiche

Le persone fisiche si considerano residenti in Irlanda durante un esercizio fiscale di un anno ove queste:

- durante tale esercizio fiscale abbiano trascorso in Irlanda un minimo di 183 giorni * nel corso dei dodici mesi ; oppure
- abbiano trascorso in Irlanda cumulativamente un totale di 280 giorni, tenuto conto del numero di giorni trascorsi in Irlanda in quell'esercizio fiscale a cui si sommano i giorni trascorsi in Irlanda nel precedente anno.

Ove una persona fisica trascorra in Irlanda, durante un esercizio fiscale di un anno, non più di 30 giorni non si applica la norma per il calcolo della presenza nell'arco di un periodo di due esercizi consecutivi. Si considera giorno di presenza un giorno in cui una persona si trovi in Irlanda a qualsiasi ora nel corso della giornata in questione.

Residenza – persone giuridiche

Le società con direzione generale e sede centrale in Irlanda si considerano residenti irlandesi a prescindere dal luogo di costituzione. Le società che non hanno direzione e sede centrale in Irlanda ma che sono state costituite in Irlanda si considerano residenti irlandesi, ad eccezione dei seguenti casi:-

- se tali società o loro consociate svolgono attività commerciali in Irlanda e siano controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in altri stati membri dell'Unione europea o in paesi con cui l'Irlanda abbia stipulato un trattato sulla doppia imposizione, oppure se tali società o loro consociate siano quotate su una borsa regolamentata dell'Unione europea o di un paese firmatario di un trattato di doppia imposizione;

oppure

- se tali società sono considerate non residenti in Irlanda ai sensi di un trattato sulla doppia imposizione tra l'Irlanda e un altro paese.

Si sottolinea che la determinazione del paese di residenza di una società ai fini fiscali può, in alcuni casi, presentare difficoltà e pertanto a tale riguardo si rimanda alle disposizioni di legge specifiche dell'articolo 23A della legge “Taxes Act”.

“Residente Ordinario Irlandese”

- Se riferito ad una persona fisica designa una persona ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali.
- Se riferito ad un trust designa un trust ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali.

Le persone fisiche residenti in Irlanda per tre esercizi fiscali consecutivi diventano residenti ordinari a decorrere dall'inizio del quarto esercizio fiscale.

La residenza ordinaria irlandese acquisita dalle persone fisiche viene persa alla fine del terzo anno fiscale consecutivo di non residenza.

“Investitore Irlandese Esente”

indica:

- Un Intermediario
- i piani pensione esenti approvati ai sensi dell'art. 774 della legge “Taxes Act”, le assicurazioni previdenziali a rendita vitalizia e i trust soggetti alle disposizioni degli artt. 784 o 785 della legge Taxes Act.
- le società che svolgono attività assicurative del ramo vita ai sensi dell'art. 706 della legge “Taxes Act”,
- i fondi d'investimento designati dall'art. 739 B(1) della legge “Taxes Act”,
- i programmi d'investimento speciali previsti dall'art. 737 della legge “Taxes Act”,
- i fondi d'investimento aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 731(5)(a) della legge “Taxes Act”;
- gli enti no-profit ovvero i soggetti indicati all'art. 739D (6) (f) (i) della legge Taxes Act
- le società di gestione riconosciute ai sensi dell'art. 734(1) della legge “Taxes Act”,
- le società specificamente individuate dall'art. 734(1) della legge “Taxes Act”;
- i soggetti esenti da imposta sul reddito e tassa sulle plusvalenze ai sensi dell'art. 784A(2) della legge “Taxes Act” se le azioni detenute sono attività di un fondo previdenziale approvato o di un fondo pensionistico minimo approvato;
- un soggetto esente dalle imposte sul reddito e sulle plusvalenze ai sensi dell'art. 848E della legge “Taxes Act”, laddove le Azioni detenute siano attività di un conto di risparmio speciale incentivato e un gestore del risparmio legittimato ai sensi dell'art 848B della legge “Taxes Act” sin relazione ad Azioni detenute in attività di uno speciale deposito a risparmio ai sensi dell'art. 848C della legge “Taxes Act”;
- i soggetti esenti da imposta sul reddito e tassa sulle plusvalenze ai sensi dell'art. 787I della legge “Taxes Act” e le Azioni detenute sono attività di PRSA;
- una cooperativa di credito ai sensi dell'art. 2 del Credit Union Act, 1997;
- una società Residente irlandese che investa in un fondo del mercato monetario che sia un soggetto di cui alla Sezione 739D(6)(k)(I) della legge "Taxes Act";
- Una società Residente Irlandese rientrante nei soggetti di cui all'art 739D(6)(m) della legge Taxes Act; o
- qualsiasi altro Residente irlandese o Residente ordinario irlandese autorizzato a detenere Azioni dalle leggi in materia fiscale o da concessione scritta delle autorità tributarie senza creare oneri fiscali a carico della Società o recare pregiudizio alle esenzioni d'imposta ad essa concesse;

fermo restando che tali soggetti devono aver compilato la Dichiarazione Rilevante.

Soggetto Straniero

indica un soggetto che non sia ne Residente Irlandese ne Residente Ordinario Irlandese ai fini fiscali che abbia fornito alla Società la Dichiarazione Rilevante di cui all'allegato 2B alla legge “Taxes Act e relativamente al quale la Società non sia in possesso di informazioni tali da lasciar ragionevolmente ritenere che i dati ivi contenuti non siano, o non siano più corretti.

“Intermediario”

designa un soggetto il quale:

- svolga un’attività commerciale consistente o comprendente il ricevimento di pagamenti da un fondo d’investimento per conto di terzi o
- detenga azioni di un fondo d’investimento per conto di terzi.

“Irlanda”

“Regime fiscale in Irlanda” designa la “Repubblica d’Irlanda/lo Stato .

“Dichiarazione rilevante”

Indica la dichiarazione rilevante agli Azionisti di cui all’allegato 2B alla legge “Taxes Act”. La Dichiarazione Rilevante per investitori che non siano Residenti o residenti Ordinari Irlandesi (o Intermediari per loro conto) è riportata nel modulo di sottoscrizione che accompagna il Supplemento di pertinenza nel presente Prospetto.

Soggetto Irlandese ai fini fiscali

Indica qualsiasi soggetto diverso da:

- **un Soggetto Straniero; o**
- **un Investitore Irlandese Esente**

“**Taxes Act**”, la “Taxes Consolidation Act” del 1997 (Irlandese) e successivi emendamenti.

La Società

La Società si considera residente irlandese ai fini fiscali se la direzione e il controllo centrale delle sue attività sono esercitati in Irlanda e la Società non viene considerata residente altrove. È intenzione degli Amministratori condurre le attività sociali in modo tale da garantire che la Società venga considerata Residente irlandese ai fini fiscali.

Gli Amministratori sono al corrente del fatto che la Società è un organismo di investimento riconosciuto dall’art. 739B della legge “Taxes Act”. In conformità alle leggi irlandesi ed alle prassi in uso in Irlanda, in base a tali presupposti la Società non è soggetta ad imposizione fiscale irlandese sul reddito e sulle plusvalenze.

Tuttavia, la Società potrebbe essere soggetta ad onere fiscale ove si verificasse un “evento imponibile”. Gli eventi imponibili comprendono la distribuzione agli Azionisti e qualsiasi altro incasso, riscatto, annullamento o trasferimento di Azioni oppure l’appropriazione o l’annullamento di Azioni di un Azionista da parte della Società al fine di soddisfare le imposte dovute su qualsiasi guadagno derivante da un trasferimento di una Azione. È anche compresa la fine di un periodo di 8 anni successivi all’acquisto delle Azioni, indipendentemente dalla circostanza che le Azioni siano state incassate, rimborsate, annullate o trasferite. La Società non è soggetta ad onere fiscale con riferimento a eventi imponibili riferiti ad Azionisti i quali, al momento del verificarsi di tale evento, non siano Residenti irlandesi o Residenti ordinari irlandesi, sempre che sia stata rilasciata una Dichiarazione rilevante. In assenza di una Dichiarazione rilevante si presume che l’investitore sia un Residente irlandese o un Residente ordinario irlandese. Gli eventi imponibili non comprendono i seguenti casi:

- uno scambio effettuato da un Azionista alle normali condizioni di mercato, per Azioni della Società in cambio di altre Azioni della stessa;

- le operazioni (altrimenti considerate eventi imponibili) su Azioni depositate in sistemi di compensazione riconosciuti da un provvedimento delle autorità tributarie irlandesi (Irish Revenue Commissioners);
- il trasferimento del titolo di proprietà su un’Azione da parte di un Azionista, ove il trasferimento sia a favore di un coniuge o ex-coniuge, nel rispetto di determinate condizioni;
- una permuta di Azioni conseguente alla fusione o ristrutturazione della Società con un altro organismo di investimento (ai sensi dell’art. 739H della legge “Taxes Act”)
- qualsiasi operazione, avente ad oggetto o riguardante le Azioni rilevanti di un organismo di investimento collettivo, che derivi esclusivamente da un cambiamento del Court Funds Manager di tale organismo.

Ove la Società incorra in oneri fiscali a conseguenza del verificarsi di un evento imponibile potrà dedurre dal pagamento che dia origine a tale evento imponibile, un importo pari alla tassa corrispondente e/o, se applicabile, attribuirsi o cancellare un numero di Azioni dell’Azionista o di tale titolare beneficiario corrispondente all’importo dell’onere fiscale incorso. Qualora non sia stata effettuata la detrazione, appropriazione o cancellazione prevista l’Azionista in questione è tenuto ad indennizzare e tenere indenne la Società da tutte le perdite da essa subite a causa dell’onere d’imposta sorto in conseguenza al verificarsi di un evento imponibile.

Si rimanda ai successivi paragrafi del capitolo “Azionisti” che trattano delle conseguenze fiscali per la Società e per gli Azionisti di eventi imponibili relativi a:

Azionisti che non ricadono nelle categorie “Residenti irlandesi” o “Residenti ordinari irlandesi” e Azionisti che ricadono nelle categorie “Residenti irlandesi” e “Residenti ordinari irlandesi”.

Il Finance Act 2008 ha introdotto un emendamento alla “*eight year deemed disposal rule*” per Soggetti Irlandesi ai fini fiscali . Tale emendamento consente alla Società di valutare le Azioni con scadenza semestrale (ovvero in data 30 giugno o 31 dicembre) invece che alla data della loro presunta cessione. Per tale motivo, nel computo delle plusvalenze, le Azioni possono essere valutate sia in data 30 giugno che 31 dicembre dell’anno precedente alla presenta cessione in luogo della data effettiva.

Qualora i Soggetti Irlandesi ai fini fiscali detengano meno del 10% del valore attivo netto delle Azioni della Società, la medesima non applicherà la ritenuta alla fonte sui redditi percepiti a seguito della presunta cessione, informando la Commissione delle Entrate Irlandese. Gli Azionisti assoggettati ad imposta in Irlanda dovranno, pertanto, rivolgersi alla Commissione delle Entrate Irlandese per il versamento delle relative imposte. Gli Azionisti dovranno contattare la Società per accertare se la medesima ha esercitato la suddetta facoltà al fine di adempiere all’obbligo di rendicontazione alla Commissione delle Entrate Irlandese per qualsiasi imposta rilevante.

Qualora i Soggetti Irlandesi ai fini fiscali detengano meno del 15% del valore attivo netto delle Azioni della Società, la medesima non rimborserà agli Azionisti qualsiasi eccesso di imposta. Gli Azionisti dovranno richiedere il rimborso di quest’ultima direttamente alla Commissione delle Entrate Irlandese. Gli Azionisti dovranno contattare la Società per accertare se la medesima ha esercitato la suddetta facoltà al fine di determinare se rivolgersi direttamente alla Commissione delle Entrate per il rimborso di eventuali imposte pagate in eccesso.

I dividendi percepiti dalla Società su investimenti in strumenti finanziari azionari irlandesi possono essere soggetti a trattenuta di legge irlandese calcolata all’aliquota standard d’imposta sul reddito (attualmente il 20%). Tuttavia, la Società è autorizzata a rilasciare all’autore del versamento una dichiarazione attestante che la stessa è un organismo d’investimento ai sensi dell’art. 739B della legge Taxes Act avente diritto ai dividendi, nel qual caso la Società è esente dalla trattenuta sui dividendi prevista dalle leggi irlandesi.

Azionisti

(i) Azionisti che non ricadono nelle categorie “Residenti irlandesi” o “Residenti ordinari irlandesi”

La Società non è tenuta ad effettuare ritenute in corrispondenza al verificarsi di un evento imponibile relativo ad un Azionista qualora: (a) l’Azionista in questione non sia Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese, (b) l’Azionista abbia rilasciato la Dichiarazione rilevante e (c) la Società non sia in possesso di informazioni tali da lasciare ragionevolmente supporre che le informazioni ivi contenute non siano o non siano più sostanzialmente corrette. In assenza della Dichiarazione Rilevante l’obbligo di ritenuta insorge al verificarsi di un evento imponibile della Società, a prescindere dal fatto che l’Azionista interessato non sia Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese, nel qual caso si applica la ritenuta prevista al seguente paragrafo (ii).

Il Finance Act 2010 ha modificato la normativa inerente l’obbligo in capo alla società di conservare la dichiarazione di azionista non Residente ai fini fiscali. La modifica prevede la possibilità per la Società di adempiere a tale obbligo mediante la trasmissione all’autorità fiscale irlandese di una dichiarazione attestante che nessun Azionista della Società è residente ai fini fiscali in Irlanda (la “Dichiarazione”) ad eccezione di coloro il cui nominativo è contenuto in detta Dichiarazione (l’elenco farà generalmente riferimento all’indirizzo degli Azionisti notificato alla Società). Gli Azionisti della Società il cui nominativo non sia contenuto nella Dichiarazione saranno legittimati a ricevere il pagamento dalla Società senza l’assoggettamento ad imposizione fiscale irlandese. Qualora la Società fornisce tale elenco Dichiarazione all’Erario irlandese, tutti gli Azionisti saranno informati di tale comunicazione in quel momento.

Ove un Azionista funga da Intermediario per conto di terzi che non sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi la Società non è tenuta ad applicare la ritenuta in corrispondenza del verificarsi di eventi imponibili, sempre che l’Intermediario abbia rilasciato una Dichiarazione Rilevante in cui dichiara che essi stiano agendo per conto di detti terzi e sempre che la Società non sia in possesso di informazioni tali da lasciar ragionevolmente supporre che quanto dichiarato sia incorretto.

Gli Azionisti che non sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi ed hanno rilasciato una Dichiarazione Rilevante, e sempre che la Società non sia in possesso di informazioni tali da lasciar ragionevolmente supporre che quanto dichiarato non sia o non sia più sostanzialmente corretto, non sono soggetti ad imposta sul reddito irlandese sui rendimenti generati dalle Azioni. Tuttavia, gli Azionisti persone giuridiche che non sia Residente Irlandese e che detenga Azioni direttamente o indirettamente attribuibili a una filiale o agenzia Irlandese, non sono soggetti ad imposta sul reddito Irlandese sui rendimenti generati dalle Azioni o sugli utili realizzati dalle Azioni.

Qualora un Azionista non provvedesse a fornire alla Società la Dichiarazione Rilevante necessaria e la Società applicasse la ritenuta d’imposta, la legge irlandese non prevede un rimborso di tale imposta. Il rimborso di imposte sarà consentito esclusivamente al verificarsi dei seguenti presupposti:

- (a) l’imposta rilevante è stata correttamente pagata dalla Società ed entro un anno dal pagamento la Società è in grado di fornire alla Commissione delle Entrate prova dell’avvenuta restituzione di tale imposta;
- (b) qualora dovesse essere promossa un’azione per un rimborso di imposte irlandesi ai sensi dell’articolo 189, 189A e 192 della Legge Taxes Act (agevolazioni economiche relative a soggetti incapaci, trusts costituiti in relazione agli stessi e soggetti incapaci a causa di farmaci contenuti talidomide) la rendita ottenuta verrà considerata come una rendita netta e quindi soggetta ad imposta ai sensi del Case III dell’Allegato D dal quale le imposte sono state dedotte;
- (c) qualora una Società Residente in Irlanda sia soggetta ad imposizione fiscale su pagamenti effettuati dalla Società e quest’ultima abbia dedotto le imposte su tali pagamenti, tale imposta può essere compensata con l’imposta sui redditi delle società irlandese applicabile all’Azionista con il diritto di reclamare qualsiasi eccesso.

(ii) Azionisti che ricadono nelle categorie “Residenti Irlandesi” o “Residenti Ordinari Irlandesi”

In genere, a meno che un Azionista non sia un Investitore Irlandese esente (ai sensi della precedente definizione) che ha rilasciato una Dichiarazione Rilevante e la Società non sia in possesso di informazioni tali da lasciar ragionevolmente supporre chela Dichiarazione Rilevante non sia o non sia più sostanzialmente corretta, la Società è tenuta ad applicare ai dividendi distribuiti agli Azionisti Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi la trattenuta all’aliquota di imposta pari al 27%. Analogamente, la Società dovrà dedurre da qualsiasi altra distribuzione o utile spettante agli Azionisti (eccettuati gli Investitori Irlandesi esenti che hanno rilasciato la Dichiarazione Rilevante) per l’incasso, il riscatto, la cancellazione o il trasferimento di Azioni da parte di Azionisti Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi, l’imposta all’aliquota del 30%

Esistono Residenti Irlandesi e Residenti Ordinari Irlandesi esenti dal regime fiscale sopra descritto successivamente al rilascio di una Dichiarazione Rilevante. Detti Azionisti sono denominati Investitori Irlandesi Esenti. Inoltre, qualora le Azioni siano detenute dalla Court Service, la Società non applicherà alcuna imposta sui pagamenti effettuati nei confronti della stessa. La Court Services, sarà tenuta ad operare la trattenuta fiscale sui pagamenti ricevuti dalla Società nel momento in cui tale ammontare venga trasferito ai beneficiari.

Gli Azionisti Residenti Irlandesi che siano persone giuridiche e ricevano distribuzioni (annuali o con altra maggiore frequenza) soggette a ritenuta fiscale si considerano come percipienti un versamento annuale soggetto ad imposta ai sensi del Case IV dell’Allegato D, da cui sia stata dedotta da parte della Società la tassa all’aliquota standard. . In genere, dopo il prelievo di tale ritenuta, tali Azionisti non sono soggetti ad ulteriore imposizione fiscale Irlandese su altri versamenti ricevuti relativamente alle rispettive partecipazioni.

Gli Azionisti che siano persone giuridiche residenti Irlandesi e le cui Azioni siano state depositate per operazioni di compravendita sono soggette al pagamento d’imposta sul reddito o sugli utili generati da tali operazioni ma possono dedurre l’importo trattenuto dalla Società dall’imponibile fiscale.

In genere, gli Azionisti residenti in Irlanda o Residenti Ordinari in Irlanda che non siano persone giuridiche non saranno soggetti al pagamento dell’ulteriore imposta Irlandese sui proventi derivati dalle loro Azioni o dal reddito di capitale conseguente la vendita delle Azioni dove l’imposta sia stata ritenuta dalla Società sui pagamenti ricevuti.

Nel caso in cui un Azionista consegua un guadagno in valuta per effetto della dismissione delle proprie Azioni, lo stesso Azionista potrà essere soggetto a tassazione sul capital gain durante l’anno in cui le Azioni dismesse saranno oggetto di valutazione.

Qualsiasi Azionista Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese che riceva una distribuzione (annuali o con altra maggiore frequenza) o un profitto derivante da un incasso, un rimborso, una cancellazione o un trasferimento di Azioni dal quale la Società non abbia già dedotto le tasse, potrà essere soggetto ad imposta sul reddito o ad imposta sulle società sull’importo di tale distribuzione o di tale profitto. Qualsiasi altro Azionista Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese che riceva una qualsiasi altra distribuzione o un profitto derivante da un incasso, un rimborso, una cancellazione o un trasferimento sul quale la Società non abbia già dedotto le tasse, potrà essere soggetto ad imposta sul reddito o ad imposta sulle società sull’importo guadagnato.

La possibilità di pagare ulteriori tasse da parte di tali Azionisti che non siano persone giuridiche sarà subordinata alla corretta presentazione delle loro denunce dei redditi entro la data specificata per la presentazione.

Imposta di bollo

Generalmente, in Irlanda non sono previste imposte di bollo relativamente ad emissione, trasferimento, riacquisto o rimborso di Azioni della Società. Nel caso in cui qualsiasi sottoscrizione o rimborso di Azioni sia eseguito tramite trasferimenti in natura di titoli irlandesi o di altri beni irlandesi, l’imposta di bollo irlandese potrà derivare dal trasferimento di tali titoli o beni.

Nessuna imposta di bollo irlandese sarà a carico della Società su cessione o trasferimento di partecipazioni o titoli negoziabili a condizione che la partecipazione o i titoli negoziabili in oggetto non siano stati emessi da una società avente sede in Irlanda e a condizione che la cessione o il trasferimento non sia connessa a qualsiasi bene immobile situato in Irlanda o ad alcun diritto od interesse su tali beni o a qualsiasi partecipazione o titoli negoziabili di una società (diversa da una società che sia un organismo di investimento collettivo come meglio specificato alla Sezione 734 del Taxes Act) che abbia sede in Irlanda.

Nessuna imposta di bollo sarà applicata in conseguenza di ristrutturazione o fusione tra organismi di investimento collettivo ai sensi della Sezione 739H del Taxes Act, purché le ristrutturazioni o fusioni siano effettuate in buona fede per scopi commerciali e non al fine di evitare l'imposizione fiscale.

Imposta sui trasferimenti (Capital Acquisitions Tax)

L'alienazione delle Azioni non è soggetta al pagamento della tassa Irlandese sulle donazioni o sulle successioni (Capital Acquisitions Tax), ove la Società ricada nella definizione di organismo d'investimento (ai sensi dell'art. 739B della legge "Taxes Act") ed inoltre ove:

- (a) alla data della donazione o dell'eredità, il donatario od il successore non è domiciliato né risiede normalmente in Irlanda.
- (b) alla data dell'alienazione, l'Azionista che cede le Azioni non è domiciliato né risiede normalmente in Irlanda o l'alienazione non è soggetta alle leggi vigenti in Irlanda; e
- (c) le Azioni sono comprese nella donazione o nell'eredità alla data delle stesse nonché alla data di valutazione.

Regno Unito

Le seguenti informazioni, relative esclusivamente alla tassazione nel Regno Unito, sono applicabili alla Società ed ai soggetti residenti o residenti ordinari nel Regno Unito e che detengano Azioni a titolo di investimento e non quali strumenti finanziari detenuti nell'ambito dell'attività di trading. Esse traggono la loro fonte in disposizioni di legge nonché nella prassi vigente nel Regno Unito.. Gli investitori devono considerare che la normativa fiscale e la sua interpretazione può subire mutamenti e che in particolare possono mutare le aliquote, la base imponibile e le deduzioni fiscali. Tali mutamenti possono alterare la redditività degli investimenti nella Società.

Le informazioni non sono esaustive e i potenziali investitori:

- che intendono acquistare, o che potrebbero acquistare (sia in proprio che congiuntamente a persone con cui siano correlate o associate ai fini fiscali) più del 10% delle Azioni in ciascun Comparto o di ciascuna classe di Azioni all'interno di qualsivoglia Comparto;
- che intendono acquistare Azioni nell'ambito di un piano finalizzato ad evitare l'imposizione fiscale;
- che abbiano dei dubbi circa la propria posizione fiscale;

dovranno prontamente richiedere una consulenza al proprio consulente professionale.

Gli Azionisti che non sono residenti, residenti ordinari irlandesi o temporaneamente non-residenti nel Regno Unito e che non esercitano attività, professione o un incarico presso una sede secondaria, un'agenzia o una stabile organizzazione nel regno Unito con cui le Azioni sono collegate, di norma non sono assoggettati nel Regno Unito ad imposizione sui dividendi distribuiti dalla Società ovvero sulle plusvalenze derivanti dalla vendita oppure da altri atti dispositivi sulle Azioni. Tali Azionisti dovranno rivolgersi al proprio consulente fiscale per avere informazioni in merito al trattamento fiscale a cui sono assoggettati.

Gli Azionisti che detenevano Azioni prima che il Comparto o classe di pertinenza fosse certificato come Comparto Reporting devono richiedere una consulenza indipendente in merito alla procedura transitoria applicabile.

La Società

È intenzione degli Amministratori condurre le attività sociali in modo tale che la gestione centrale e il controllo non siano esercitati nel Regno Unito e di conseguenza la Società non sia residente e non svolga alcuna operazione (con o senza un'organizzazione stabile) nel Regno Unito a fini fiscali. Sulla base di questo, la Società non sarà responsabile per il pagamento di imposte nel Regno Unito sui redditi e i proventi non generati nel Regno Unito.

Investitori britannici

Classi di Azioni, Fondi Offshore, Qualifica di Fondo Reporting.

Ciascun Comparto della Società o, qualora il Comparto sia rappresentato da più classi di Azioni, ciascuna classe di Azioni del Comparto (ciascun Fondo o classe di Azioni un "Comparto") sarà considerato quale "fondo offshore" ai sensi della tassazione nel Regno Unito e, ai sensi della regolamentazione applicabile ai fondi offshore e ai fondi obbligazionari, sarà trattato come comparto separato. Il trattamento fiscale applicabile alle Azioni (come riportato di seguito) dipenderà dalla circostanza che il Comparto sia stato o meno certificato quale Comparto Reporting dall' HM Revenue & Customs.

L'HM Revenue & Customs ha certificato ciascuna classe di azioni attualmente emessa per ognuno dei seguenti comparti:

- The Natural Resources Fund;
- The Emerging World Fund; e
- The Emerging Markets Value and Growth Fund,

(ciascuna classe definita quale "Comparto Reporting") quali Comparti Reporting a far data dal 1 febbraio 2010.

Nel caso in cui, per qualsiasi circostanza, uno dei Comparti Reporting cessi di essere certificato quale Fondo Reporting, gli Azionisti dovranno richiedere immediatamente una consulenza fiscale indipendente al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per minimizzare le conseguenze fiscali.

Comparti Obbligazionari

Qualora, in qualsiasi momento nel corso dell'esercizio finanziario, più del 60% dell'attivo di un Comparto fosse costituito da un "investimento qualificato" detto Comparto potrebbe essere considerato quale "Fondo Obbligazionario" per l'intero periodo dell'esercizio finanziario. In altri termini gli "investimenti qualificati" sono investimenti che producono reddito da interessi ovvero un reddito che ha natura di interesse. Non è intenzione della Società effettuare investimenti per i Comparti che determinino la certificazione degli stessi quali Comparti Obbligazionari e le informazioni riportate di seguito sono basate sulla circostanza che nessuno dei Comparti sia qualificato quale Comparto Obbligazionario. Gli Azionisti che intendano ricevere ulteriori informazioni in merito alla tassazione applicabile ai Comparti Obbligazionari devono chiedere una consulenza ai propri consulenti professionali.

Utili dichiarati

Relativamente a ciascun esercizio finanziario, nella misura in cui un utile dichiarato sulle Azioni detenute in un Comparto Reporting ecceda i dividendi corrisposti sulle stesse Azioni, la parte eccedente sarà soggetta alla medesima tassazione applicabile nel caso in cui sia stato pagato un dividendo pari a tale eccedenza (si veda di seguito per i commenti sul trattamento fiscale dei dividendi). Pertanto, i soggetti assoggettati ad imposizione fiscale nel Regno Unito che detengano Azioni in un Comparto Reporting potranno essere

soggetti, in base alla proprio situazione, al pagamento delle imposte relativamente a utili che non siano stati effettivamente percepiti.

Gli Amministratori hanno stabilito che una Relazione (la Relazione sugli Utili Dichiarati) come prevista ai sensi della Offshore Fund (Tax) Regulations 2009 sarà resa disponibile annualmente sul sito web www.citlon.co.uk (o altro indirizzo web notificato agli Azionisti) entro i sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario della Società. L'esercizio finanziario della Società termina il 31 gennaio di ciascun anno. In alternativa, copia su supporto duraturo della Relazione sugli Utili Dichiarati può essere ottenuta inviando una richiesta scritta al Gestore degli Investimenti.

Dividendi

Qualora la Società dovesse distribuire i dividendi (sia direttamente che indirettamente mediante reinvestimento dei proventi) gli Azionisti residenti nel Regno Unito o che prestino attività nel Regno Unito ai fini fiscali, in base alla proprio situazione, saranno assoggettati al pagamento di imposte sui proventi o di imposte societarie su tali dividendi. I dividendi saranno tassati al pari dei dividendi distribuiti da società estera.

- Gli azionisti persone fisiche, in base alla proprio situazione, riceveranno un credito fiscale nel Regno Unito su ciascun dividendo pagato. Il credito fiscale sarà pari ad un nono dell'importo dei dividendi pagati (compresa ogni ritenuta fiscale applicabile). Le imposte sui redditi relative ai dividendi saranno calcolate applicando la relativa aliquota d'imposta all'ammontare dei dividendi pagati (compresa ogni ritenuta fiscale applicabile) maggiorato del credito per le imposte assolute nel Regno Unito. Il percettore avrà la facoltà di detrarre dalle imposte dovute il credito d'imposta UK ed ogni ritenuta d'imposta applicata. Tuttavia, se l'ammontare delle imposte sul reddito così determinate è inferiore alla somma del credito d'imposta UK e delle ritenute d'imposta applicate, l'eccedenza a credito non può essere utilizzata per compensare altri eventuali debiti d'imposta.
- Gli Azionisti soggetti ad imposta sul reddito delle persone giuridiche avranno la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle persone giuridiche nel Regno Unito relativamente a qualsiasi dividendo ricevuto ma non sulla imposta sottostante ovvero sulla ritenuta fiscale applicata.

Vendita delle Azioni

Qualsiasi utile derivante dalla vendita, dal rimborso o da qualsiasi altro atto dispositivo sulle Azioni di un Comparto Reporting compiuti da soggetti assoggettati ad imposizione fiscale nel Regno Unito, laddove un regime di reporting del Comparto sia applicato alle Azioni per l'intero periodo in cui esse sono detenute, sarà tassato all'atto della vendita, del rimborso o dell'atto dispositivo come plusvalenza. Gli azionisti dovrebbero avere la facoltà di dedurre ogni ammontare dei redditi dichiarati in eccedenza che sia stato assoggettato a tassazione.

Ogni guadagno derivante dalla vendita, dal rimborso o da altro atto dispositivo sulle Azioni di un Comparto Reporting relativamente alle quali non trovi applicazione il regime sui Fondi Reporting per l'intero periodo in cui esse siano detenute, sarà tassato al momento della vendita, rimborso o atto dispositivo come reddito da capitale e non come plusvalenza di capitale. Per gli Azionisti soggetti ad imposta sul reddito delle persone giuridiche nel Regno Unito, l'indennità di indicizzazione può ridurre l'imponibile sui profitti derivanti dalla vendita delle Azioni ma non può creare o rafforzare una perdita di capitale.

La conversione di Azioni detenute in un Comparto in Azioni di un altro Comparto verrà generalmente considerata come una vendita soggetta a tassazione ed ulteriore acquisizione di Azioni ai sensi della Sezione 102 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992. In base alla attuale interpretazione della Sezione 102, fornita dalla HM Revenue and Customs della Sezione 102, quanto sopra non sarà generalmente applicabile alle operazioni di conversione effettuate dagli investitori aventi ad oggetto differenti classi di azioni appartenenti al medesimo Fondo.

Ulteriori informazioni per gli Azionisti soggetti a imposta sul reddito e sulle plusvalenze di capitale.

- Si invitano le persone fisiche residenti ordinari nel Regno Unito a considerare quanto stabilito nel Capitolo 2 della Parte 13, dell'Income Tax Act 2007, il quale, in determinate circostanze, può rendere detti soggetti responsabili per il pagamento delle imposte relativamente a profitti non distribuiti della Società.
- Gli Amministratori intendono gestire le attività della Società in modo tale da rendere le Azioni titoli idonei per essere inclusi all'interno della componente azionaria di un Conto di Risparmio Personale (**Individual Saving Account "ISA"**).

Imposta di bollo e Stamp Duty Reserve Tax ("SDRT")

Quanto segue deve essere interpretato quale guida al Stamp Duty Reserve Tax o SDRT e non si applica a soggetti quali market makers, brokers, dealers, intermediari e soggetti collegati agli accordi di custodia o servizi di regolamento dei corrispettivi, ai quali si applicano norme speciali.

La Società non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo o SDRT per l'emissione delle Azioni. La Società è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (all'aliquota dello 0.5%, arrotondata in eccesso quando necessario e per quanto possibile prossimo al valore di £ 5 dell'ammontare del valore complessivo del trasferimento, considerando che nessuna imposta di bollo dovrà essere pagata qualora il valore sia pari o inferiore a £ 1,000) su qualsiasi trasferimento di Azioni sottoscritto, o in alcuni casi portato, nel Regno Unito. A condizione che le Azioni non siano registrate in alcun registro della Società tenuto nel Regno Unito l'accordo avente ad oggetto il trasferimento delle Azioni non dovrà essere soggetto alla United Kingdom SDRT.

Le presenti informazioni hanno natura generale e si basano sulla conoscenza degli Amministratori del regime fiscale e della prassi vigente in Irlanda e nel Regno unito, e in quanto tale è sottoposta a modifiche. Si applica esclusivamente a coloro i quali detengano le Azioni quale investimento e potrebbe non trovare applicazione per determinati soggetti quali dealers in strumenti finanziari. Non dovranno essere interpretate quale consulenza legale o fiscali.

Altre Giurisdizioni

La riscossione di dividendi da parte di Investitori e il rimborso delle Azioni può dare luogo ad imposizione fiscale a carico degli Azionisti nel rispetto del regime fiscale applicabile nei vari paesi di residenza. Gli investitori residenti o cittadini di determinati paesi con una normativa anti offshore potrebbe dare luogo ad una responsabilità per i proventi e i redditi di capitale della Società non distribuiti. Gli Amministratori, la Società, i comparti e ogni agente della Società non saranno responsabili per gli oneri fiscali degli investitori individuali.

Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

Lo Hiring Incentives to Restore Employment Act (lo "Hire Act") è divenuto legge negli Stati Uniti nel marzo 2010. Esso comprende disposizioni note sotto il nome complessivo di FATCA. e il loro scopo è quello di evitare l'evasione fiscale negli Stati Uniti prevedendo che le Istituzioni finanziarie siano tenute a comunicare all'IRS il nominativo degli Investitori statunitensi che detengano partecipazioni al di fuori degli Stati Uniti. Al fine di scoraggiare gli istituti finanziari non statunitensi dal non aderire a tale regime, l'Hire Act prevede che tutti i titoli statunitensi detenuti da un istituto finanziario che non aderisce a tale regime e non si conforma ad esso saranno soggetti a una ritenuta del 30% sui proventi lordi delle vendite oltre che sul reddito. Tale regime entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. Le condizioni basilari dello Hire Act sembrano attualmente comprendere anche la Società quale "Istituto Finanziario", per cui a scopo di conformità la Società può chiedere a tutti gli Investitori la presentazione di una prova documentale obbligatoria della propria residenza fiscale. Lo Hire Act tuttavia attribuisce al Segretario del Tesoro degli

Stati Uniti ampi poteri per mitigare il requisito o rinunciarvi qualora si ritenga che un istituto sia a basso rischio di essere utilizzato ai fini dell'evasione fiscale negli USA. Non è stato ancora pubblicato un regolamento dettagliato con la definizione della portata dell'esercizio effettivo di tali poteri, e di conseguenza la Società attualmente non è in grado di stabilire con precisione la misura dei requisiti che le potranno essere imposti dal FATCA.

Qualora ci siano dubbi relativamente all'imposizione fiscale di potenziali investitori, o si necessiti di ulteriori informazioni si invitano gli stessi ad ottenere consulenza appropriata relativamente agli oneri fiscali derivanti dall'acquisto, la detenzione, il rimborso, la vendita, la conversione, qualsiasi altro tipo di operazione sulle Azioni ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente nel loro paese di domicilio, residenza o cittadinanza.

INFORMAZIONI LEGALI E GENERALI

1. Costituzione, sede legale e capitale azionario

- (a) La Società è stata costituita in Irlanda il 6 agosto 1998 come società d'investimento a capitale variabile a responsabilità limitata, con il numero di registrazione 291789.
- (b) La sede legale della Società è attualmente situata a First Floor, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda.
- (c) Alla costituzione, il capitale nominale della Società era di US\$ 60.000, diviso in 60.000 Azioni dei Sottoscrittori del valore nominale di US\$ 1 cadauna e 5,000,000,000 di Azioni prive di valore nominale.
- (d) Al fine di fornire il capitale azionario minimo richiesto per la costituzione della Società ai sensi di quanto previsto dalla normativa irlandese, sono state emesse 7 Azioni di Sottoscrizione interamente pagate in denaro alla pari a favore di nominees del Gestore degli Investimenti.

Tali Azioni di Sottoscrizione possono essere riacquistate dalla Società in qualsiasi momento. Il prezzo di riacquisto sarà pari a US\$ 1 per ogni Azione di Sottoscrizione.

- (e) Né le Azioni di Sottoscrizione né le Azioni prevedono diritti di opzione.

2. Diritti conferiti dalle Azioni

- (a) Azioni di Sottoscrizione

I detentori di Azioni di Sottoscrizione:

- (i) hanno diritto ad un voto ciascuno nelle votazioni per alzata di mano e ad un voto per ciascuna Azione dei Sottoscrittori detenuta nelle votazioni a scrutinio segreto.
- (ii) non hanno diritto a partecipare alla distribuzione di qualsiasi tipo di dividendi per quanto concerne le Azioni di Sottoscrizione detenute e
- (iii) in caso di liquidazione o dissoluzione della Società hanno i diritti specificati nel seguente paragrafo "Distribuzione delle attività in caso di liquidazione".

- (b) Azioni

I detentori di Azioni:

- (i) hanno diritto ad un voto ciascuno nelle votazioni per alzata di mano e ad un voto per ciascuna Azione di Partecipazione intera nelle votazioni a scrutinio segreto.
- (ii) hanno diritto a partecipare alle distribuzioni dei dividendi di volta in volta dichiarati dagli Amministratori e
- (iii) in caso di liquidazione o dissoluzione della Società hanno i diritti specificati nel seguente paragrafo "Distribuzione delle attività in caso di liquidazione".

3. Diritti di voto

I diritti di voto attengono ai diritti conferiti dalle Azioni di Sottoscrizione e dalle Azioni di cui al precedente paragrafo 2. Gli azionisti privati possono partecipare e votare alle assemblee generali di

persona o per procura. Gli azionisti istituzionali possono partecipare e votare alle assemblee generali per mezzo del loro legale rappresentante o per procura.

Ferme restando eventuali condizioni particolari stabilite all'emissione o temporaneamente attinenti alla detenzione di azioni, alle assemblee generali, nelle votazioni per alzata di mano, ciascun detentore di azioni (se persona fisica) presente di persona o (se persona giuridica) mediante rappresentante legale debitamente autorizzato, ha diritto ad un voto. Nelle votazioni per scrutinio segreto ciascun azionista presente come sopra indicato o per procura ha diritto ad un voto per ciascuna azione detenuta.

Le delibere ordinarie della Società vengono approvate in sede di assemblea generale con la maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti di persona o per procura all'assemblea a cui la mozione viene presentata.

Per l'approvazione delle Delibere straordinarie, necessarie, tra l'altro, per (i) l'annullamento, modifica o emendamento di articoli dello Atto Costitutivo o predisposizione di un nuovo Atto Costitutivo e (ii) la liquidazione della Società è necessario il voto favorevole di almeno il 75% degli azionisti presenti di persona o per procura con diritto di voto in sede di assemblea generale.

4. Statuto

Lo Statuto della Società prevede che l'unico scopo per cui la Società è stata costituita è l'investimento collettivo in strumenti finanziari trasferibili e/o altre attività finanziarie liquide di cui ai Regolamenti di capitale raccolto presso il pubblico in base al principio della ripartizione del rischio, conformemente ai Regolamenti. L'oggetto sociale è riportato dettagliatamente all'art. 3 dello Statuto, di cui gli interessati possono prendere visione presso la sede legale della Società.

5. Atto costitutivo

Il seguente capitolo riassume brevemente le principali disposizioni dell'Atto Costitutivo della Società non ancora illustrate nel presente Prospetto.

Modifica del capitale azionario

La Società può, di volta in volta a mezzo delibera ordinaria, incrementare il capitale, accorpere o frazionare le proprie azioni, o qualsiasi di esse, in azioni di importo maggiore, suddividerle in azioni di importo minore o cancellare qualsiasi azione non acquistata o sottoscritta. La Società può inoltre, a mezzo delibera straordinaria, ridurre di volta in volta il proprio capitale azionario nei modi previsti dalla legge.

Emissione di Azioni

Le Azioni sono a disposizione degli Amministratori, i quali (ferme restando le disposizioni di legge applicabili) possono assegnarle, offrirle o altrimenti disporne a favore dei soggetti e nei tempi e ai termini che ritengono meglio opportuni nell'interesse della Società.

Modifiche dei diritti

Ogni qualvolta il capitale azionario venga diviso in diverse classi di azioni i diritti di ciascuna classe possono essere modificati o abrogati con il consenso scritto dei detentori di tre quarti delle azioni emesse e in circolazione di tale classe, oppure a seguito approvazione delibera straordinaria approvata da una separata assemblea generale della Società riservata ai detentori di tale classe di azioni, per cui il quorum sarà rappresentato (in prima convocazione) da almeno due persone che detengano azioni emesse di tale classe (nelle convocazioni successive il quorum sarà rappresentato da un soggetto detentore di azioni di tale classe o da un suo rappresentante per procura).

I diritti speciali attinenti ad azioni di varie classi non si considerano modificati dalla creazione o emissione di altre azioni alla pari (a meno che non altrimenti espressamente previsto dalle condizioni di emissione di tale classe di azioni).

Trasferimento di Azioni

- (a) tutti i trasferimenti di azioni dovranno essere effettuati per iscritto con i requisiti di forma approvati dagli Amministratori e non richiedono particolari sigilli. Le Azioni di Sottoscrizione non possono essere trasferite senza il previo consenso scritto della Società.
- (b) L'atto di trasferimento di una azione deve essere sottoscritto da o per conto del venditore. Il venditore sarà considerato detentore dell'azione fino a che il nome dell'acquirente sarà riportato nel registro degli azionisti detenuto dalla Società relativamente a tale azione.
- (c) Gli amministratori possono rifiutarsi di registrare un trasferimento di azioni e a tal fine imporre che l'atto di trasferimento sia depositato presso la sede legale della Società insieme alle prove richieste dagli Amministratori ed atte a comprovare il diritto del venditore circa il trasferimento e che soddisfino gli Amministratori relativamente al rispetto della normativa di volta in volta applicabile sulla prevenzione del riciclaggio in denaro. La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa nei casi e per la durata stabilita dagli Amministratori a condizione che la registrazione non sia sospesa per più di trenta giorni nell'arco di un anno.
- (d) Gli Amministratori rifiuteranno di registrare qualsiasi trasferimento di Azioni nel caso in cui:
 - (i) siano consapevoli o credano che a causa di tale trasferimento le Azioni siano detenute da o a beneficio di soggetti diversi da Partecipanti Qualificati o che possa esporre la Società a conseguenze negative dal punto di vista fiscale o regolamentare; oppure
 - (ii) le azioni siano detenute da un soggetto che non sia già Azionista qualora a seguito di detto trasferimento il venditore non detenga un quantitativo di Azioni pari all'Ammontare Minimo di Partecipazione.

Amministratori

- (a) ad eccezione di quanto in contrario di volta in volta stabilito dalla Società nelle assemblee generali, ogni Amministratore avrà diritto a percepire una remunerazione per i servizi resi e di volta in volta stabilita dagli Amministratori. Tra le altre cose, gli Amministratori possono essere pagati per le spese di viaggio, hotel e per le altre spese debitamente sopportate per partecipare alle assemblee degli Amministratori o connesse all'attività della Società. Ciascun Amministratore che presti particolare attenzione all'attività commerciale della Società potrà ricevere tale extra remunerazione determinata dagli Amministratori.
- (b) Gli Amministratori possono detenere altri incarichi e ricoprire altre funzioni retribuite nella Società (eccettuato l'incarico di revisore) congiuntamente al mandato di Amministratore e rendere alla Società servizi professionali ai termini ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
- (c) Ferme restando le disposizioni di legge applicabili e a condizione che la natura e la portata degli interessi privati degli Amministratori sia stata dichiarata al Consiglio di amministrazione, gli Amministratori, compatibilmente con le proprie funzioni:
 - (i) possono partecipare o altrimenti detenere interessi in operazioni o accordi con la Società o sue controllate o consociate;

- (ii) possono fungere da Amministratori, rivestire altri incarichi esecutivi o essere dipendenti di altre società, partecipare ad operazioni o accordi o detenere partecipazioni in altre società finanziate dalla Società o in cui la stessa detenga partecipazioni o interessi e
 - (iii) non sono tenuti a rispondere alla Società, a motivo delle proprie funzioni di Amministratori, di eventuali vantaggi acquisiti da tali incarichi o posizioni o derivanti da operazioni, accordi o partecipazioni in tali società e non sono tenuti ad evitare il coinvolgimento in dette operazioni o accordi a cagione dei possibili vantaggi derivanti o interessi connessi.
- (d) Agli Amministratori non è in genere concesso di votare alle riunioni del Consiglio di amministrazione o di commissioni di Amministratori su delibere concernenti operazioni in cui gli stessi detengano, direttamente o indirettamente, rilevanti interessi privati o doveri in conflitto effettivo o potenziale con gli interessi della Società. Gli Amministratori non vengono conteggiati nel quorum presente alla riunione ai fini della votazione sulle delibere in cui non hanno diritto di voto. Ciononostante, gli Amministratori hanno diritto di voto (e vengono conteggiati nel quorum) nelle delibere concernenti determinate questioni in cui abbiano interessi personali ivi comprese (tra l'altro) proposte concernenti altre società in cui gli Amministratori detengano direttamente o indirettamente interessi personali, fermo restando che gli stessi non devono detenere, direttamente o indirettamente, il 10% od oltre delle azioni emesse di qualsiasi classe di azioni di tali società o dei diritti di voto dei soci di tale società (o di società terze controllanti).
- (e) L'Atto Costitutivo non contiene alcuna previsione relativa ai limiti di età al raggiungimento dei quali gli Amministratori sono tenuti a dare le dimissioni così come alcuna qualifica di azionista.
- (f) Il numero degli Amministratori non può essere inferiore a due (2).
- (g) Il quorum per le riunioni degli Amministratori viene fissato dal Consiglio di amministrazione, o resta altrimenti stabilito nel numero di due (2).
- (h) Gli Amministratori in carica sono tenuti a vacare la posizione nelle seguenti circostanze:
- (i) qualora decadano dall'incarico di Amministratore in virtù di disposizioni applicabili di cui agli Acts o siano interdetti per legge da incarichi amministrativi
 - (ii) in caso di fallimento o concordato con i creditori in generale
 - (iii) se ritenuti, dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione, incapaci di svolgere funzioni amministrative a cagione di malattia mentale;
 - (iv) se hanno presentato lettera di dimissioni alla Società;
 - (v) se condannati per reati che comportano la reclusione e a cagione di tale condanna il Consiglio di amministrazione ne stabilisca la squalifica;
 - (vi) se assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio di amministrazione per più di sei (6) mesi consecutivi senza il permesso del Consiglio e lo stesso risolva che tale assenza costituisca abbandono di incarico.

Inoltre la Società può, con poteri separati e in conformità alle disposizioni di legge applicabile, rimuovere dall'incarico qualsiasi Amministratore a mezzo delibera ordinaria dell'assemblea generale (ivi compresi gli amministratori delegati e altri amministratori esecutivi) prima della fine del mandato nonostante qualsiasi disposizione contraria dello statuto o di accordi privati tra la Società e gli Amministratori stessi.

Capacità di contrarre prestiti

Gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri sociali per contrarre prestiti ed ipotecare, gravare di vincoli o pegni il capitale della Società, i suoi beni e attività o parte degli stessi. La Società può accendere prestiti solo nei modi previsti dai Regolamenti.

Dividendi

Le Azioni di Sottoscrizione non danno diritto alla riscossione dei dividendi.

Ferme restando le disposizioni di legge applicabili, la Società può dichiarare dividendi su una classe o classi di Azioni con delibera ordinaria, tuttavia i dividendi dichiarati non possono superare l'importo raccomandato dagli Amministratori. Se così stabilito dagli Amministratori, ed in ogni caso alla dissoluzione della Società o al riscatto totale delle Azioni, i dividendi non riscossi per sei (6) anni si considerano persi e vengono destinati al Comparto di pertinenza.

Distribuzione delle attività in caso di liquidazione

- (a) In caso di liquidazione della Società il liquidatore, ferme restando le disposizioni di cui agli Acts, può disporre delle attività sociali in base a qualsiasi passività sostenuta o attribuibile al Comparto sarà estinta esclusivamente con le attività del Comparto..
- (b) Le attività distribuibili tra i soci verranno quindi assegnate nel rispetto delle seguenti priorità:
 - (i) innanzitutto, le attività rimaste saranno destinate al pagamento, ai detentori di Azioni di ciascuna classe dei Comparti, di un importo nella valuta di riferimento della classe o in altra valuta stabilita dal liquidatore (al tasso di cambio prevalente), il più vicino possibile al Valore Attivo Netto delle Azioni detenuta da tali azionisti alla data di inizio della liquidazione, sempre che vi siano nel Comparto in questione attività sufficienti a consentire tale distribuzione. Ove non vi siano Comparti sufficienti ad effettuare tale pagamento per una classe di Azioni è consentita l'azione di regresso sulle attività della Società (se esistenti) non attribuibili ad un determinato Comparto, e non (salvo quanto previsto dagli Acts) sulle attività comprese in uno dei Comparti;
 - (ii) in secondo luogo, verranno destinate al pagamento a favore dei detentori di Azioni di Sottoscrizione di un importo massimo pari al valore nominale da essi pagato per le stesse, da liquidarsi con le attività della Società non pertinenti ad alcuno dei Comparti rimaste dopo l'azione di regresso di cui al precedente paragrafo (i) A. Ove non vi siano fondi sufficienti ad effettuare integralmente tale pagamento non è consentita azione di regresso sulle attività dei Comparti: e
 - (iii) in terzo luogo, saranno destinate al pagamento a favore dei detentori di Azioni di ciascun conguaglio residuo nei rispettivi Comparti, da effettuarsi in proporzione al numero di Azioni da essi detenute, e
 - (iv) in quarto luogo, saranno destinati al pagamento ai detentori delle Azioni di qualsiasi saldo attivo rimanente non di pertinenza di alcuno dei Comparti, da effettuarsi in proporzione al valore di ciascun Comparto e, all'interno di ogni Comparto, al valore di ciascuna classe e proporzionalmente al numero di Azione emesse per tale classe.
- (c) Un Comparto potrà essere liquidato in conformità a quanto previsto dagli Acts e in tal caso le disposizioni contenute nel paragrafo (b)(i) e nell'articolo 124 dello Statuto si applicheranno *mutatis mutandis* con riferimento a tale Comparto.

Indennizzi

Gli Amministratori (ivi compresi i loro sostituti), il Secretary e gli altri funzionari della Società, nonché gli ex-amministratori e funzionari vengono indennizzati dalla Società di tutte le perdite e spese sostenute in conseguenza di contratti stipulati o atti compiuti dagli stessi in veste ufficiale e nell'esercizio delle proprie funzioni (eccettuato in caso di frode, negligenza o dolo).

Beni della Società e Determinazione del Valore Attivo Netto

- (a) Il Valore attivo netto di ciascun Comparto è pari al valore delle attività controllate dal Comparto stesso al netto delle passività ad esso attribuibili, conformemente ai regolamenti della Banca Centrale.
- (b) Le attività sociali comprendono (i) i valori in cassa, i conti correnti e i depositi a vista, compresi gli interessi maturati sugli stessi e tutti gli importi in avere, (ii) cambiali, note, certificati di deposito e pagherò cambiari, (iii), obbligazioni, contratti a termine valutari, pagherò cambiari a tempo, azioni, titoli, quote, quote o partecipazioni in gestioni in monte/fondi comuni, titoli di debito, diritti di sottoscrizione, warrants, contratti futures, opzioni, swap, titoli di reddito fisso e a tasso variabile, titoli su cui il rendimento e/o valore di riacquisto è calcolato in riferimento ad indici, prezzi o tassi, strumenti finanziari e altri investimenti e titoli della Società, eccettuati i diritti e i titoli da essa emessi; (iv) azioni e dividendi in contanti e distribuzioni per cassa dovute sui Comparti e non ancora ricevuti dalla Società ma ufficialmente dichiarati agli azionisti in corrispondenza o in data precedente alla valutazione del Valore Attivo Netto, (v) interessi maturati su strumenti finanziari fruttiferi di proprietà della Società eccettuato il caso in cui gli stessi siano compresi o riflessi nel valore dello strumento finanziario stesso, (vi) tutti gli altri investimenti della Società, (vii) le spese di costituzione a carico della Società e le spese di emissione e distribuzione delle Azioni sociali, sempre che le stesse non siano già state già stornate e (viii) tutte le altre attività sociale di qualsiasi genere e natura, ivi compresi i risconti attivi valutati e fissati di volta in volta dagli Amministratori.
- (c) I principi da usare nella valutazione delle attività della Società sono i seguenti:
 - (i) Gli Amministratori potranno utilizzare il metodo di valutazione del costo ammortizzato laddove i beni siano valutati al loro costo di acquisto adeguato al prezzo al di sopra (premium) o al di sotto (discount) della pari degli Investimenti, piuttosto che al valore corrente degli Investimenti. Tuttavia, il metodo di valutazione del costo ammortizzato può essere utilizzato solo per quei Comparti che rispettino i requisiti imposti dalla Banca Centrale, per i compartimenti monetari e a condizione che venga effettuata una revisione del metodo di valutazione del costo ammortizzato in conformità alle linee guida dettate dalla Banca Centrale. Gli strumenti del mercato monetario sottostanti ad un comparto monetario potranno essere valutati secondo il metodo dei costi ammortizzati nel rispetto dei requisiti imposti dalla Banca Centrale.
 - (ii) il valore degli investimenti, quotati, trattati o generalmente negoziati in un mercato regolamentato deve essere (tranne nei casi specifici esposti nei punti (i), ovvero nei successivi punti) basato sul prezzo medio di mercato in chiusura di tali piazze prima della Data di Valutazione (o l'ultimo prezzo di negoziazione laddove non sia disponibile un prezzo medio di mercato in chiusura) a condizione che:
 - A. se il titolo è quotato, trattato o generalmente negoziato in vari mercati regolamentati, gli Amministratori abbiano la facoltà di scegliere, a loro assoluta discrezione, una di tali piazze ai fini sopra esposti (purché i medesimi abbiano determinato che questo è il mercato principale per tale investimento o che offre i criteri più adeguati per la valutazione di tali Investimenti); una volta scelto, tale mercato verrà usato in futuro per calcolare il Valore Attivo Netto relativo a quel

particolare titolo, salvo nei casi in cui gli Amministratori dovessero decidere diversamente;

- B. se si tratta di un titolo quotato, trattato o generalmente negoziato in un mercato regolamentato ma in cui i prezzi non siano per qualsiasi motivo disponibili oppure, secondo gli Amministratori, essi non rappresentino il valore reale, quest'ultimo venga dato dal probabile valore di realizzo di tale investimento, accuratamente stimato in buona fede da una persona competente nominata dagli Amministratori, sia competente in tale disciplina (e sia approvato a tale scopo dal Depositario);
 - C. in caso di Investimento quotato o normalmente negoziato in o su un Mercato Regolamentato ma acquistato o negoziato al di sopra (premium) o al di sotto (discount) della pari al di fuori del Mercato Regolamentato rilevante l'Investimento potrà essere valutato tenendo in considerazione il livello di maggiorazione o di sconto alla data di valutazione Il Depositario dovrà assicurare che l'adozione di tale procedura sia giustificabile per l'ottenimento del probabile valore di realizzazione dell'Investimento.
- (iii) il valore di uno strumento finanziario in Patrimonio non quotato, trattato o generalmente non negoziato in un mercato regolamentato viene dato dal probabile valore di realizzo dello stesso, accuratamente stimato in buona fede da una persona competente in materia nominata dagli Amministratori, (e sia approvato a tale scopo dal Depositario);
 - (iv) il valore di un titolo, rappresentato da una azione od una quota di partecipazione in un organismo d'investimento collettivo del risparmio di tipo aperto, sarà l'ultimo valore attivo netto disponibile del titolo pubblicato dall' organismo d'investimento collettivo del risparmio o laddove tale titolo sia quotato, trattato o negoziato in un Mercato Regolamentato, il valore determinato in conformità alle previsioni dell'Articolo 17 (b)(ii);
 - (v) si deve ritenere che il valore di spese anticipate, dividendi in contante e gli interessi dichiarati o maturatisi secondo le modalità sopra esposte ma non ancora ricevuti, rappresenti l'importo complessivo degli stessi, tranne nei casi in cui gli Amministratori ritengano improbabile che essi vengano versati od interamente pagati, nel qual caso tale valore deve essere determinato dopo avervi applicato lo sconto che gli Amministratori (con l'approvazione del Depositario) considerino adeguato, in quel caso, a rispecchiare il valore reale di tale contante;
 - (vi) i depositi/contante disponibile devono essere valutati in base al valore facciale/nominale della loro somma capitale insieme agli interessi maturati dalla data in cui gli stessi sono stati acquisiti od eseguiti;
 - (vii) i buoni del tesoro devono essere valutati al prezzo di negoziazione di mercato in cui gli stessi vengono trattati od ammessi alle negoziazioni nella Data di Valutazione purché, nei casi in cui tale prezzo non sia disponibile, essi vengano valutati al probabile valore di realizzo, accuratamente stimato in buona fede da una persona competente in materia nominata dagli Amministratori (e approvata a tale scopo dal Depositario);
 - (viii) obbligazioni, pagherò cambiari, obbligazioni nominative, certificati di deposito, accettazioni bancarie, cambiali commerciali ed attività simili devono essere valutati all'ultimo prezzo di negoziazione del mercato in cui gli stessi vengono trattati od ammessi alle negoziazioni (che deve essere l'unica piazza oppure quella principale in cui, secondo gli Amministratori, le attività in questione sono quotate o negoziate) insieme agli interessi maturati sugli stessi a decorrere dalla data in cui sono stati acquisiti;

- (ix) il valore di qualsiasi contratto a termine od a premio (compresi futures indicizzati), negoziato in un mercato Regolamentato, sarà dato dal prezzo di liquidazione determinato dal mercato in questione purché il suddetto prezzo non sia disponibile reale, esso venga valutato al probabile valore di realizzo, accuratamente stimato in buona fede da una persona competente in materia nominata dagli Amministratori (e approvata a tale scopo dal Depositario);
- (x) il valore di qualsiasi contratto derivato fuori borsa sarà dato
 - A. dalla quotazione fornita dalla controparte, purché tale quotazione venga data almeno una volta al giorno e sia verificata almeno una volta a settimana da un soggetto indipendente della controparte (che potrà essere un soggetto appartenente alla controparte ma che rappresenti una unità indipendente all'interno del gruppo della controparte e che non si affidi agli stessi modelli di prezzo utilizzati dalla controparte) ed accettato a tale scopo dal Depositario; or
 - B. da una valutazione alternativa determinata dagli Amministratori in conformità ai requisiti della Banca Centrale. Questa potrà essere una valutazione fornita almeno una volta a settimana da una persona competente in materia (che potrà essere la Società, il Gestore degli Investimenti o un soggetto indipendente a condizione che la persona nominata abbia adeguati strumenti per eseguire la valutazione) nominata dagli Amministratori e approvata a tale scopo dal Depositario (o una valutazione fornita attraverso altre modalità a condizione che il valore venga approvato dal Depositario). Il soggetto incaricato dovrà seguire la migliore pratica internazionale stabilita da organi quali IOSCO (International Organisation of Securities Commission) e AIMA (The Alternative Investment Management Association) e qualsiasi altra valutazione alternativa dovrà essere riconciliata a quella della controparte mensilmente. Ove a seguito della riconciliazione mensile emergano differenze significative, queste dovranno essere prontamente analizzate e illustrate.
- (xi) contratti a termine in valuta estera e interest rate swaps possono essere valutati in conformità al paragrafo precedente o sulla base di quotazioni di mercato liberamente accessibili (in tal caso non sarà necessario eseguire una analisi indipendente o una riconciliazione della valutazione della controparte di tali prezzi);
- (xii) nonostante quanto esposto ai paragrafi di cui sopra, gli Amministratori potranno aggiustare, con l'approvazione del Depositario, il valore di ciascun Investimento se, considerando la sua valuta, i tassi d'interesse ivi applicabili, la scadenza, la commerciabilità ed/o altre considerazioni di tale tipo che ritengono rilevanti, gli stessi ritengano che tale aggiustamento sia necessario al fine di rispecchiare l'equo valore di tale investimento. I criteri seguiti per effettuare l'aggiustamento del valore dovrà essere debitamente documentato.
- (xiii) se tuttavia fosse impossibile stabilire un particolare valore secondo le modalità esposte sopra, o se gli Amministratori dovessero ritenere che un altro metodo di valutazione rispecchi meglio l'equo valore del Patrimonio, il metodo di valutazione coinciderà con il criterio deciso dai medesimi con l'approvazione del Depositario;
- (xiv) nonostante quanto esposto sopra nei casi in cui, durante un qualsiasi momento di una valutazione, un'attività della Società sia stata realizzata oppure esista un impegno a convertirla, al posto di quest'ultima si dovrà includere nell'attivo della Società l'importo netto dovuto alla medesima per tale attività purché, se al tempo tale somma non fosse conosciuta con esattezza, il valore della stessa venga dato dall'importo netto che gli

Amministratori ritengono verrà versato alla Società, sempre a condizione che tale metodo di valutazione sia stato approvato dalla Depositario.

- (xv) Gli Amministratori, al fine di rispettare qualsivoglia standard contabile applicabile, potranno rappresentare il valore di ogni bene della Società nella relazione finanziaria secondo modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente Statuto.
- (d) Qualsiasi certificazione relativa al Valore Attivo Netto delle Azioni, rilasciata in buona fede dagli Amministratori o per conto dei medesimi (in merito al quale non si siano verificati negligenza od errori manifesti), sarà vincolante per tutte le parti.

6. Circostanze che comportano la liquidazione

La Società verrà messa in liquidazione se dovessero verificarsi le seguenti circostanze:

- (a) a seguito approvazione di una delibera straordinaria avente ad oggetto la liquidazione;
- (b) nei casi in cui la Società non inizi a svolgere attività entro un anno dalla data della sua costituzione oppure sospenda per dodici mesi l'esercizio delle attività;
- (c) nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto del numero minimo previsto per legge (attualmente 2);
- (d) nei casi in cui la Società non sia in grado di far fronte ai propri debiti e venga nominato un liquidatore;
- (e) nei casi in cui il tribunale irlandese competente ritenga che le attività commerciali della Società ed i poteri spettanti agli Amministratori siano stati esercitati in modo coercitivo per i soci;
- (f) qualora il tribunale irlandese competente ritenga che sia legittimo e conforme alle regole di giustizia liquidare la Società

7. Commissioni

Salvo quanto esposto nel soprastante capitolo intitolato "Commissioni e Spese", alla Società non è dovuto e la stessa non è soggetta al pagamento di alcuna commissione, sconto o spesa di intermediazione, né ha concesso altri termini speciali in merito all'emissione od alla vendita di alcuna parte del capitale della medesima.

8. Conflitto di Interessi degli Amministratori

- (a) Gli Amministratori e gli altri soggetti collegati ai medesimi non hanno interessi nelle Azioni o opzioni sulle stesse diversi da quelle che potranno essere indicati nel bilancio annuale della Società.
- (b) Ai fini del presente capitolo, "soggetti collegati" ad un Amministratore, indica:
 - (i) il/la consorte, figlio/a o figliastro/a del medesimo;
 - (iii) il fiduciario di un trust, i cui beneficiari principali siano l'Amministratore, il/la consorte, uno dei figli/e o figliastri/e del medesimo o qualsiasi ente giuridico che tale Amministratore controlli;
 - (iv) un/una socio/a dell'Amministratore; oppure
 - (v) una Società controllata da tale Amministratore.

- (c) Non esistono e non sono stati proposti accordi per la prestazione di servizi tra nessuno degli Amministratori e la Società.
- (d) Ad eccezione dei contratti elencati nel seguente capitolo 11, nessun Amministratore ha interessi sostanziali in alcun contratto od accordo, in essere nella data del presente documento, che sia insolito per natura, per le condizioni ivi contenute oppure rilevante per le attività svolte dalla Società.
- (e)
 - (i) Patricia Taylor è partner di William Fry, consulente legale della Società in Irlanda;
 - (ii) Valerie Tannahill è un dipendente e amministratore del Gestore degli Investimenti.
 - (iii) Douglas Allison è un dipendente e amministratore del Gestore degli Investimenti
- (f) disponibile agli indirizzi indicati al paragrafo 12, un Memorandum che elenca le denominazioni di tutte le società nelle quali gli Amministratori detengano o abbiano detenuto cariche di amministrazione e degli studi legali o società dei quali siano o siano stati soci, nei 5 anni precedenti la pubblicazione del presente documento,

Nessun Amministratore:-

- (i) è stato condannato in relazione a reati perseguibili;
- (ii) è stato dichiarato fallito o ha stipulato accordi volontari in tal senso;
- (iii) è stato amministratore di qualunque società o socio di qualunque studio o società che, nel periodo in cui lo stesso era in carica o nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'amministratore dalla carica, abbia nominato un curatore fallimentare o sia stata sottoposta ad altra procedura di liquidazione coatta, o a liquidazione volontaria o sia stata assoggettata ad amministrazione straordinaria o abbia concluso accordi societari volontari o raggiunto qualunque tipo di composizione amichevole o accordo con i propri creditori
- (iv) ha detenuto attività o è stato socio di una società (*partnership*) che detenesse un bene rispetto al quale sia intervenuta la nomina di un curatore fallimentare in quel periodo o entro 12 mesi dalla cessazione dalla carica dell'amministratore; o
- (v) è stato assoggettato a procedure disciplinari o sanzionatorie da parte di un organo legislativo o regolamentare (incluse le associazioni professionali di categoria riconosciute) o è stato interdetto, per effetto di una decisione giudiziale dalla carica di amministratore o di soggetto in caricato della gestione degli affari di qualunque società

9. Contenzioso

La Società non è attualmente, né è mai stata, coinvolta in controversie legali od arbitrati; gli Amministratori inoltre non sono a conoscenza di contenziosi od azioni legali pendenti o preannunziate da parte della Società o nei confronti della medesima a decorrere dalla sua data di costituzione.

10. Contratti Rilevanti

I seguenti accordi, che non fanno parte dei contratti stipulati durante il regolare svolgimento delle attività, sono stati perfezionati dalla Società e sono, o potrebbero essere, rilevanti:

- (a) l'Accordo di Nomina del Depositario;

- (b) Il Contratto di Nomina dell'Agente Amministrativo;
- (c) Il Contratto di Gestione degli Investimenti;

Maggiori informazioni relative agli accordi di cui sopra sono fornite nel capitolo precedente "Gestione e Amministrazione".

11. Varie

- (a) Alla data del presente Prospetto, la Società non ha alcun prestito sul capitale (inclusi i prestiti a termine) che sia pendente, o costituito ma non emesso, né ipoteche pendenti, spese, obbligazioni o altri prestiti o indebitamenti della medesima natura, inclusi gli scoperti bancari, passività sotto accettazione o altri crediti di accettazione, obblighi in relazione a locazioni finanziarie, vendite con riserva della proprietà, impegni, garanzie o altre passività contingenti;
- (b) La Società non ha, né ha mai avuto, alle proprie dipendenze alcun impiegato a decorrere dalla data della sua costituzione.
- (c) Salvo quanto stabilito nel paragrafo 8 di cui sopra, nessun Amministratore ha interessi diretti od indiretti nella promozione della Società o nell'attivo acquisito, alienato dalla medesima o concesso in locazione alla Società, o di cui la medesima propone l'acquisizione, la vendita o la locazione; non esiste inoltre alcun contratto od accordo, in essere nella data del presente documento, in base al quale un Amministratore abbia interessi materiali, che sia insolito per natura, per le condizioni ivi contenute oppure rilevante per le attività svolte dalla Società.
- (d) La Società non ha, non ha acconsentito all'acquisto né intende acquistare proprietà immobiliari.

12. Ispezione dei documenti

Una copia gratuita dei seguenti documenti sarà disponibile in qualsiasi momento per eventuali ispezioni durante le regolari ore d'ufficio di qualsiasi giorno (ivi esclusi il Sabato, la Domenica ed i festivi) presso la sede legale della Società a Dublino nonché presso la sede del Broker.

- (a) L'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;
- (b) un Memorandum che riporta informazioni dettagliate circa gli incarichi di amministratore e partnerships ricoperti attualmente e nel corso degli ultimi 5 anni dagli Amministratori.
- (c) i Regolamenti;
- (d) gli Avvisi rilevanti della Banca Centrale;
- (e) gli Acts; e
- (f) la relazione annuale e semestrale più recente della Società.

Copia del Prospetto, l'Atto Costitutivo della Società e la più recente relazione annuale o semestrale possono essere ottenuti gratuitamente in qualsiasi momento durante le regolari ore d'ufficio di qualsiasi giorno (ivi esclusi il Sabato, la Domenica ed i festivi) presso la sede legale della Società a Dublino.

APPENDICE I

Borsa Valori e Mercati Regolamentati

Ad eccezione dell'investimento consentito in strumenti finanziari non quotati o in quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto, gli investimenti saranno limitati a quelle borse valori e mercati elencati qui di seguito nel Prospetto o in qualsiasi supplemento o revisione dello stesso.

Quella che segue è una lista delle borse valori e dei mercati nel rispetto di quanto richiesto dalla Banca Centrale. Si fa presente che la Banca Centrale non pubblica una lista di mercati o borse valori approvate.

1. Le Borse Valori di tutti gli Stati Membri (con l'eccezione di Cipro, Latvia, Lituania e Malta) sulle quali siano trattati o negoziati gli strumenti finanziari ammessi a quotazione ufficiale.

1. Le Borse Valori di tutti gli Stati Membri , Australia, Canada, Hong Kong, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti.

2. Le borse valori seguenti:

In Australia	Australian Stock Exchange Limited
In Argentina	Buenos Aires Stock Exchange
In Bahrain	Bahrain Stock Exchange
In Bangladesh	Dhaka Stock Exchange
In Bermuda	Bermuda Stock Exchange
In Botswana	Botswana Stock Exchange
In Brasile	Rio de Janeiro Stock Exchange
	Sao Paulo Stock Exchange
In Canada	
	Toronto Stock Exchange
	Montreal Stock Exchange
	TSX- Venture Exchange
Isole Cayman	Cayman Islands Stock Exchange
In Cile	Santiago Stock Exchange
In Cina	Shanghai Stock Exchange
	Shenzhen Stock Exchange
In Colombia	Bolsa de Valores de Colombia
In Croazia	Zagreb Stock Exchange
In Equador	Guayaquill Stock Exchange
	The Quito Stock exchange
In Egitto	Egyptian Stock exchange
A Ghana	Ghana Stock Exchange
Ad Hong Kong	Stock Exchange of Hong Kong Limited
In Islanda	the NASDAQ OMX Iceland
In India	Bombay Stock Exchange
	Delhi Stock Exchange
	Madras Stock Exchange
In Indonesia	Indonesian Stock Exchange
In Israele	Tel Aviv Stock Exchange
In Giappone	Tokyo Stock Exchange
	Osaka Stock Exchange
	Fukuoka Stock Exchange
	Nagoya Stock Exchange
	Sapporo Stock Exchange
In Giordania	Amman Stock Exchange
In Kazakhstan	Kazakhstan Stock Exchange

In Kenya	Nairobi Stock Exchange
In Kuwait	Kuwait Stock Exchange
Nella Repubblica Coreana	Korea Exchange
In Libano	Beirut Stock Exchange
In Malesia	Kuala Lumpur Stock Exchange
Alle Mauritius	Stock Exchange of Mauritius
In Messico	Mexican Stock Exchange
In Marocco	Casablanca Stock Exchange
In Namibia	Namibian Stock Exchange
In Nuova Zelanda	New Zealand Stock Exchange
In Nigeria	Nigerian Stock Exchange
In Norvegia	Oslo Stock Exchange
In Oman	Muscat Securities Market
In Pakistan	Karachi Stock Exchange
	Latore Stock Exchange
	Islamabad Stock Exchange
	Lima Stock Exchange
	Philippines Stock Exchange
	Doha Securities Market
	Tadawul Stock Exchange
	Belgrade Stock Exchange
	the Singapore Exchange Limited
	Johannesburg Stock Exchange
	Colombo Stock Exchange
	Swaziland Stock Exchange
	SWX Swiss Exchange
	Bern Stock Exchange
	The Stock Exchange of Thailand
	Taiwan Stock Exchange
	Tunis Stock Exchange
	Trinidad and Tobago Stock Exchange
	Istanbul Stock Exchange
	First Securities Trading System (PFTS)
	Dubai Financial Market
	Abu Dhabi Securities Exchange
	NASDAQ Dubai
	New York Stock Exchange
	The American Stock Exchange
	Chicago Stock Exchange
	Philadelphia Stock Exchange
	The Pacific Stock Exchange Inc.
	Montevideo Stock Exchange
	Caracas Stock Exchange
	Ho Chi Minh Stock Exchange
	Hanoi Securities Trading Centre
	Lusaka Stock Exchange
	Zimbabwe Stock Exchange
In Peru	
Nelle Filippine	
In Qatar	
In Arabia Saudita	
In Serbia	
A Singapore	
In Sud Africa	
Nello Sri Lanka	
Nello Swaziland	
In Svizzera	
In Tailandia	
A Taiwan	
In Tunisia	
A Trinidad & Tobago	
In Turchia	
In Ucraina	
Emirati Arabi Uniti	
Negli Stati Uniti	
In Uruguay	
In Venezuela	
In Vietnam	
In Zambia	
Nello Zimbabwe	

3.

- (a) Il Second Marche della Borsa francese nel rispetto della normative vigente in Francia;
- (b) Il Tokyo Over the Counter Market regolato dalla Securities Dealers Association in Giappone;
- (c) L'Alternative Investment Market regolato e operato dalla London Stock Exchange Limited.

- (d) I mercati Over the Counter negli Stati Uniti regolati dalla National Association of Securities Dealers;
- (e) Il mercato britannico condotto dal “listed money market institutions” di cui alla pubblicazione della Bank of England intitolata “The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in sterling, foreign currency and bullion).”
- (f) il mercato in US Government Securities condotto da soggetti esperti e regolato dalla Federal Reserve Bank di New York.
- (g) NASDAQ (electronic inter-dealer quotation system Americano operato dalla Financial Industry Regulatory Authority)
- (h) Nasdaq Europe (European Association of Securities Dealers Automated Quotation).
- (i) Qualsiasi mercato di derivati approvato all'interno del SEE (ad eccezione dei mercati all'interno del Liechtenstein) che non sia elencati sopra nei quali gli strumenti finanziari derivati sono negoziati.

APPENDICE II

A. Investimento in Strumenti Finanziari Derivati (“SFD”) - Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto

Le disposizioni seguenti si applicano ogni volta che un Comparto intende condurre operazioni in SFD, inclusi ma non limitati a futures, forwards, options, swaps, swaptions e warrenties laddove le operazioni sono eseguite al fine di una efficiente gestione del portafoglio del Comparto o nell’ambito di un investimento diretto, laddove indicato nella politica di investimento del Fondo. Laddove la Società intraprenda operazioni con riferimento ad un SFD la Società dovrà adottare un processo di gestione del rischio finalizzato a monitorare e misurare costantemente il rischio di tutte le posizioni in derivati aperte e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio di un Comparto. Su richiesta, la Società fornirà informazioni supplementari agli Azionisti in relazione ai metodi di gestione del rischio adottati, inclusi i limiti quantitativi applicati e qualsiasi recente sviluppo nelle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti.

Di seguito vengono illustrate le condizioni e i limiti all’uso di tali tecniche e strumenti in relazione a ogni Comparto:

1. L'esposizione globale di un Comparto (come prescritto nelle Comunicazioni) in relazione a SFD non deve superare il suo Valore Attivo Netto.
2. L'esposizione di una posizione verso le attività sottostanti gli SFD, inclusi gli SFD integrati in strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario, sommata, ove presenti, alle posizioni derivanti da investimenti diretti, non deve superare i limiti di investimento definiti nelle Comunicazioni. (Questa disposizione non si applica in caso di SFD basato su indice, a condizione che l’indice sottostante rispetti i criteri definiti nelle Comunicazioni).
3. Un Comparto può investire in SFD trattati sul mercato over-the-counter (OTC) a condizione che le controparti nelle operazioni OTC siano istituzioni soggetti ad una supervisione prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.
4. Gli investimenti in SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.

B. Gestione efficiente del portafoglio - Altri tecniche e strumenti

1. Oltre agli investimenti in SFD illustrati sopra, la Società può nel rispetto delle condizioni e limiti imposti dalla Banca Centrale adottare altre tecniche e strumenti connessi con strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario. Le tecniche e gli strumenti connessi con strumenti finanziari e con strumenti del mercato monetario ed impiegati al fine di una gestione efficiente del portafoglio, inclusi gli SFD non utilizzati per finalità di investimento diretto, dovranno essere considerati come tecniche e strumenti che adempiono ai seguenti requisiti:
 - (i) riduzione del rischio;
 - (ii) riduzione dei costi;
 - (iii) produzione di un capitale o reddito aggiuntivo per il Comparto con un livello di rischio compatibile con il profilo di rischio del Comparto e le regole di diversificazione del rischio contenute nella Comunicazione;
- (c) il loro rischio è adeguatamente contenuto nel procedimento di gestione del rischio della Società (esclusivamente nel caso di SFD); e

- (d) non possono determinare alcuna variazione degli obiettivi di investimento dichiarati del Comparto nè aggiungere rischi ulteriori rispetto alla politica generale di rischio descritta nella documentazione di vendita.

Di seguito sono riportati le tecniche e gli strumenti (diversi dagli SFD) che possono essere utilizzati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e che sono soggetti alle seguenti condizioni:

2. Ricorso a operazioni di pronto contro termine e contratti di prestito titoli

Ai fini della presente Sezione, per "Istituzioni Rilevanti" si intendono istituzioni di credito autorizzati nel AEE o istituti di credito autorizzati all'interno di uno stato firmatario (che non sia uno stato membro AEE) dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988 o istituti di credito autorizzati nel Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

- (a) E' possibile stipulare contratti di Riacquisto/Riacquisto inverso ("contratti Repo")e di prestitoazionario titoli esclusivamente in conformità regolare alla normale prassi di mercato.
- (b) La garanzia Collaterale, ottenuta in base ad un contratto Repo o di prestito titoli, deve essere liquida e sotto forma di:
 - (i) contante;
 - (ii) titoli governativi o di altri enti pubblici;
 - (iii) certificati di deposito emessi da Istituzioni Rilevanti;
 - (iv) obbligazioni /commercial paper emessi dalle Istituzioni Rilevanti o da emittenti non bancari in cui l'emissione o l'emittente abbiano un rating A1 o equivalente;
 - (v) lettere di credito con una scadenza residua non superiore a tre mesi che siano incondizionate ed irrevocabili ed emesse da Istituzioni Rilevanti;
 - (vi) titoli azionari negoziati su una borsa valori del SEE, Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda;
- (c) Fino alla scadenza del contratto Repo o del contratto di prestito titoli, la garanzia collaterale ottenuta ai sensi di tali contratti o nell'ambito di tali operazioni:
 - (i) deve essere contabilizzata giornalmente al valore di mercato;
 - (ii) deve essere di valore costantemente uguale o superiore al valore dell'ammontare investito o garanzie dei titoli prestati
 - (iii) deve essere trasferita presso il Depositario o un agente di quest'ultimo; e
 - (iv) in caso di inadempimento della controparte, deve essere immediatamente disponibile per la Società/il comparto senza azioni di rivalsa nei confronti della controparte

Il punto (iii) non è applicabile nel caso in cui la Società/ ilComparto utilizzi servizi di gestione del collaterale "tri-party" di Sistemi di deposito centralizzato di titoli internazionali e istituti autorizzati generalmente riconosciuti come specializzati in questo tipo di operazioni. Il Depositario deve essere un partecipante menzionato agli accordi sul collaterale.

La Garanzia collaterale non in contanti (Non-cash collateral):

- (i) non può essere vendute o data in pegno;

- (ii) deve essere detenuta a rischio di credito della controparte ; e
- (iii) deve essere emessa da un soggetto indipendente dalla controparte.

La Garanzia collaterale in contanti (cash collateral):

La liquidità potrà essere investita esclusivamente in:

- (i) depositi di Istituzioni Rilevanti;
 - (ii) titoli governativi o altri titoli pubblici;
 - (iii) certificati di deposito come definiti al paragrafo (b)(iii) che precede ;
 - (iv) lettere di credito come indicate definite al paragrafo (b)(v) che precede;
 - (v) contratti repo, soggetti alle disposizioni contenute nel presente documento;
 - (vi) fondi del mercato monetario che siano negoziati giornalmente che abbiano e mantengano un rating di AAA o equivalente. Laddove l'investimento sia effettuato in un comparto collegato, come indicato al paragrafo 3.4 dell'Appendice III nessuna commissione di sottoscrizione, di conversione o di rimborso sarà applicata dal fondo del mercato monetario sottostante.
- (d) In conformità a quanto previsto al punto 1 (d), il collaterale liquido investito detenuto a rischio del Comparto, diverso dal collaterale liquido investito in titoli di stato o altri titoli pubblici o fondi del mercato monetario deve essere investito in modo diversificato. La Società deve sempre essere certa che qualsiasi investimento del collaterale liquido gli consentirà di soddisfare i propri obblighi di rimborso.
- (e) La Garanzia monetaria collaterale investita non può essere depositata presso, o investita in, titoli emessi dalla controparte o da un soggetto collegato.
- (f) In deroga alle previsioni alle disposizioni di cui al paragrafo (c) (iii) che precede, un Comparto potrà aderire a programmi di prestito titoli organizzati da Sistemi Internazionali di Gestione Accentrata di Titoli generalmente riconosciuti a condizione che il programma sia garantito dall'operatore di sistema.
- (g) La controparte di un contratto repo di prestito titoli deve avere un rating di credito minimo di A2 o equivalente, o deve essere considerato dalla Società come se avesse un rating implicito di A2. In via alternativa sarà accettata una controparte priva di rating laddove la Società / il Comparto sia indennizzata da un soggetto che abbia e mantenga un rating di A2o equivalente in relazione alle perdite subite a causa dell'inadempimento della controparte.
- (h) La Società deve avere il diritto di risolvere l'accordo di prestito titoli in qualsiasi momento ed esigere la restituzione di una parte o di tutti i titoli concessi in prestito. L'accordo dovrà prevedere che, una volta inoltrata la comunicazione di recesso, il concessionario del prestito sia obbligato a riconsegnare i titoli entro cinque giorni lavorativi o altro termine dettato dalla prassi ordinaria di mercato.
- (i) I contratti repo o i contratti di prestito titoli non costituiscono assunzione o concessione di prestiti rispettivamente ai fini del Regolamento 70 e del Regolamento 71.

APPENDICE III

PARTE I

Restrizioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti

1	Investimenti Consentiti
1.1	Gli investimenti di un Comparto sono limitati a: Strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario, secondo quanto definito nelle Comunicazioni ammessi al listino ufficiale di una borsa in uno stato membro UE o in uno stato non membro UE oppure negoziati su un mercato regolamentato, che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno stato membro UE o in uno stato non membro UE.
1.2	Strumenti finanziari di recente emissione destinati all'ammissione al listino ufficiale di una borsa o altro mercato (sopra descritto) entro un anno.
1.3	Strumenti del mercato monetario, secondo quanto definito nelle Comunicazioni, all'infuori di quelli negoziati su un mercato regolamentato.
1.4	Quote di OICVM.
1.5	Quote di OICR non armonizzati secondo quanto stabilito nella Guidance Note 2/03 della Banca Centrale.
1.6	Depositi presso istituti di credito come prescritto nelle Comunicazioni.
1.7	Strumenti finanziari derivati come prescritto nelle Comunicazioni.
2	Limiti agli Investimenti
2.1	Ciascun Comparto non può investire più del 10% dell'attivo netto in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli citati nel paragrafo 1.
2.2	Ciascun Comparto può investire non più del 10% dell'attivo netto in strumenti finanziari di recente emissione destinati all'ammissione al listino ufficiale di una borsa o altro mercato (come descritto nel paragrafo 1.1) entro un anno. Questa limitazione non si applica in relazione all'investimento operato da un Comparto in alcuni titoli statunitensi conosciuti come "Rule 144A securities" a condizione che: <ul style="list-style-type: none">- detti titoli siano emessi a fronte dell'impegno a procedere alla registrazione presso la U.S. Securities & Exchanges Commission (SEC) entro un anno dall'emissione, e- i titoli non siano illiquidi, possano cioè essere realizzati da un Comparto entro sette giorni al prezzo, o all'incirca al prezzo, a cui sono stati valutati dal Comparto.
2.3	Ciascun Comparto può investire non più del 10% dell'attivo netto in strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, a condizione che il valore totale degli strumenti finanziari e degli strumenti del mercato monetario detenuti in ciascuno degli organismi emittenti in cui investe più del 5% sia inferiore al 40%.
2.4	Il limite del 10% (cfr. paragrafo 2.3) sale al 25% in caso di obbligazioni che siano emesse da un istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato Membro e sia soggetto alla legge che tutela i possessori di obbligazioni tramite una speciale pubblica supervisione. Se un Comparto investe oltre il 5% dell'attivo netto in tali obbligazioni emesse da un solo emittente, il valore totale di quegli investimenti non potrà eccedere l'80% dell'attivo netto del Comparto. Al fine di avvalersi della suddetta condizione, è richiesta la preventiva

approvazione da parte della Banca Centrale

- 2.5** Il limite del 10% (cfr. paragrafo 2.3) sale al 35% se gli strumenti finanziari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno stato membro UE, da suoi enti locali, da uno stato non membro UE o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più stati Membri UE facciano parte.
- 2.6** I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario citati nel paragrafo 2.4 e 2.5 non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% citato nel paragrafo 2.3.
- 2.7** Ciascun Comparto non può investire più del 20% dell'attivo netto in depositi effettuati presso la stessa istituzione di credito.
- Depositi presso un'istituzione di credito diversa da
- un'istituzione di credito autorizzata nello Spazio Economico Europeo (stati membri UE; Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
 - un'istituzione di credito autorizzata in uno stato firmatario (diverso da uno stato membro SEE) dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti);
 - un'istituzione di credito autorizzata nel Jersey, Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda
- detenuti come liquidità accessoria, non devono superare il 10% del patrimonio netto.
- Questo limite può salire al 20% in caso di depositi effettuati presso il fiduciario/banca depositaria.
- 2.8** L'esposizione di un Comparto al rischio verso una controparte su un derivato OTC non può superare il 5% dell'attivo netto.
- Tale limite è aumentato al 10% nel caso di un'istituzione di credito autorizzata nel SEE; un'istituzione di credito autorizzata in uno stato firmatario (diverso da uno stato membro SEE) dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti); o un'istituzione di credito autorizzata nel Jersey, Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda
- 2.9** In deroga ai precedenti paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, una combinazione di due o più degli strumenti seguenti emessi dallo, oppure eseguiti o assunti con lo stesso organismo non può superare il 20% dell'attivo netto:
- investimenti in strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario;
 - depositi, e/o
 - esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni in derivati OTC.
- 2.10** I limiti citati nei precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 non possono essere combinati, cosicché l'esposizione a un singolo organismo non deve superare il 35% dell'attivo netto.
- 2.11** Le società di gruppo sono considerate come un singolo emittente ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Può essere tuttavia applicato un limite del 20% dell'attivo netto a investimenti in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.
- 2.12** Ciascun Comparto può investire sino al 100% dell'attivo netto in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno stato membro UE, da suoi enti locali, da uno stato non membro UE o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più stati membri UE facciano parte.

	<p>I singoli emittenti devono essere elencati nel Prospetto e possono essere tratti dall'elenco seguente:</p> <p>Governi OCSE (a condizione che le emissioni rilevanti siano investment-grade), Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca Africana di Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Interamericana di Sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank e Tennessee Valley Authority.</p> <p>Ciascun Comparto deve detenere titoli di almeno 6 emissioni diverse e i titoli di una qualsiasi emissione non possono superare il 30% dell'attivo netto.</p>
3	Investimento in Organismi di Investimento Collettivo ("OIC")
3.1	Gli investimenti operati da un Comparto in un OIC (sia un singolo OIC sia in aggregato più di un OIC) non possono complessivamente superare il 10% dell'attivo netto del Comparto. L'OIC nel quale un Comparto investe, non può esso stesso investire più del 10% del proprio attivo netto in un altro OIC.
3.2	Nel caso in cui un Comparto investa nelle quote di altri OIC gestiti direttamente o tramite delega dalla società di gestione della Società (se rilevante) o da un'altra società a cui la società di gestione della Società (se rilevante) sia collegata in virtù del controllo o della gestione comune o da una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o voti, detta società di gestione o altra società non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione, rimborso o gestione in relazione agli investimenti del Comparto nelle quote di siffatti altri OIC.
3.3	Allorché il gestore degli Investimenti o il Comparto percepisca una commissione (inclusa una commissione ridotta) in virtù di un investimento nelle quote di un altro OIC, questa commissione deve essere versata nella proprietà del Comparto.
3.4	<p>Laddove un comparto investa in altri Comparti della Società si applicheranno i seguenti limiti d'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Comparto non investirà in un altro Comparto della Società che a sua volta detenga azioni in altri Comparti all'interno della Società; • un Comparto che investe in un altro Comparto della Società non sarà soggetto a commissioni di sottoscrizione o rimborso; • un Comparto non addebiterà alcuna commissione di gestione degli investimenti al Comparto in relazione a quella porzione di attività del Comparto investita in un altro Comparto della Società; e • investimenti da parte di un Comparto in un altro Comparto della Società, saranno soggetti ai limiti indicati al precedente paragrafo 3.1.
4	OICVM Indicizzati
4.1	Un Comparto può investire sino al 20% dell'attivo netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo laddove la politica di investimento del Comparto stesso sia quella di

	replicare un indice che soddisfi i criteri definiti nelle Comunicazioni e sia riconosciuto dalla Banca Centrale.
4.2	Il limite di cui al paragrafo 4.1 può salire al 35% ed essere applicato a un singolo emittente laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.
5	Disposizioni Generali
5.1	La Società o il Gestore operante in relazione a tutti gli OIC da essa gestiti, non può acquisire azioni aventi diritti di voto, che le consentirebbero di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'organismo emittente.
5.2	Un Comparto non può acquisire più del: <ul style="list-style-type: none"> (i) 10% di azioni senza diritto di voto di un singolo organismo emittente; (ii) 10% dei titoli di debito di un singolo organismo emittente; (iii) 25% delle quote di un singolo OIC; (iv) 10% di strumenti del mercato monetario di un singolo organismo emittente. <p>NOTA: i limiti definiti nei precedenti paragrafi (ii), (iii) e (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione se contestualmente ad essa non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli in circolazione.</p>
5.3	I paragrafi 5.1. e 5.2 non sono applicabili a: <ul style="list-style-type: none"> (i) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro UE o suoi enti locali; (ii) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato non membro UE; (iii) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui uno o più stati membri UE facciano parte; (iv) azioni detenute da un Comparto nel capitale di una società costituita in uno stato non membro UE che investe i suoi attivi principalmente in titoli di emittenti aventi sede legale in tale stato, dove ai sensi della legislazione ivi vigente detta detenzione rappresenti l'unico modo in cui il Comparto può investire nei titoli di emittenti di tale stato. Questa deroga si applica soltanto se nell'ambito delle sue politiche di investimento la società dello stato non membro rispetta i limiti stabiliti nei paragrafi 2.3 – 2.11, 3.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e a condizione che laddove tali limiti siano superati, i paragrafi 5.5 e 5.6 vengano comunque rispettati. (v) Le azioni detenute dalla società nel capitale di controllate che svolgono esclusivamente attività di gestione, consulenza o negoziazione soltanto nei paesi in cui sono rispettivamente situate, in relazione al riacquisto di azioni su richiesta dei rispettivi Azionisti esclusivamente per loro conto.
5.4	Un Comparto non è tenuto a rispettare le restrizioni agli investimenti qui illustrate quando esercita diritti di sottoscrizione connessi con strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario che fanno parte del suo attivo.
5.5	La Banca Centrale può consentire a Comparti di recente autorizzati di derogare ai paragrafi 2.3 - 2.12, 3.1, per un periodo di sei mesi dalla data della loro autorizzazione, a condizione che essi osservino il principio della diversificazione del rischio.
5.6	Se i limiti qui definiti sono superati per ragioni al di fuori del controllo di un Comparto o a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Comparto in questione deve porsi come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita la correzione di tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei suoi Azionisti.

5.7	Né la Società, né il Gestore possono effettuare vendite allo scoperto di: <ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari; - strumenti del mercato monetario;¹ - quote di OIC, o - Strumenti finanziari derivati.
5.8	Un Comparto può detenere attività liquide a titolo accessorio.

Restrizioni applicabili all'assunzione di debito

Il Regolamento prevede che la Società, in merito a ciascun Comparto:

- (a) non possa contrarre debiti, ivi esclusi i prestiti assunti che complessivamente non superano il 10% del Valore Attivo Netto del Comparto, purché tali debiti siano solo temporanei. La Depositaria ha la facoltà di concedere gravami sulle attività di un Comparto al fine di garantire tali prestiti a questo attribuiti. I saldi a credito (i.e. il contante) non possono essere compensati con i prestiti durante la determinazione della percentuale dei debiti dovuti;
- (b) possa acquisire valuta estera mediante un prestito parallelo di garanzia. La valuta estera ottenuta in tal modo non è classificata come prestito ai fini delle restrizioni all'assunzione di debito, previste nel paragrafo (a), purché il deposito usato per compensarlo: (i) sia espresso nella valuta base del Comparto e (ii) sia pari o superiore al valore del debito dovuto in valuta estera. Nei casi in cui i prestiti assunti in valuta estera siano superiori al valore del prestito parallelo di garanzia, qualsiasi somma in eccesso viene comunque considerata come un debito ai fini del paragrafo (a) di cui sopra.

¹. È proibita la vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario da parte di un Comparto

PARTE II

Restrizioni agli Investimenti in determinati paesi

La Società è soggetta s determinate restrizioni in relazione all'ammontare del Valore Attivo Netto di ogni Comparto che può essere investito in Mercati Regolamentati in specifici paesi. Attualmente, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti restrizioni:

1. Altro

Fino al 10% del patrimonio netto di ogni Comparto può essere investito in una Borsa Valori dei seguenti paesi:

Bahrain	Ghana	Sri Lanka
Bangladesh	Jordan	Tunisia
Bermuda	Kenya	Uruguay
Bolivia	Lebanon	Zambia
Botswana	Mauritius	Zimbabwe
Cayman	Morocco	
Colombia	Nigeria	
Costa Rica	Oman	
Croatia	Peru	
Cyprus	Romania	
Ecuador	Slovakia	
Egypt	Slovenia	
Estonia	Sri Lanka	

A condizione che l'investimento in tali Mercati Regolamentati in aggregato non superi il 30% del patrimonio del Comparto.

2. Fino al 30% del patrimonio netto di un Comparto può essere investito in aggregato nel Mercato Regolamentato del Pakistan.
3. Fino al 30% del patrimonio netto di un Comparto può essere investito in obbligazioni *non-investment grade*.

I mercati di cui sopra, nei quali trovano applicazione le restrizioni agli investimenti, si stanno sviluppando con tassi relativamente rapidi e le restrizioni suddette riflettono sia la valutazione di tali mercati da parte del Gestore degli Investimenti che i limiti massimi per gli investimenti permessi in tali mercati. Qualora, a parere del Gestore, le condizioni di mercati subiscano variazioni a seguito delle quali meno restrizioni siano opportune, o qualora limiti di cui sopra siano modificati o rimossi nel rispetto di quanto stabilito dalla Banca Centrale, la Società potrà, previa comunicazione agli Azionisti, investire per conto di un Comparto in detti mercati nel rispetto delle restrizioni eventualmente applicabili e a condizione che l'investimento in detti paesi sia contemplato dalla politica d'investimento del Comparto.